


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 maggio 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 15.

Garanzia per le coperture necessarie alla gestione delle olimpiadi invernali del 2006 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg.

Regolamento concernente «Parziali disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento». Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg.

Regolamento concernente «Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria» Pag. 5

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 33.

Istituzione di un ufficio di collegamento presso l'Unione europea, ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1998, n. 34.

Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 Pag. 15

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 34.

Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti Pag. 20

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 35.

Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 36.

Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 37.

Modificazioni all'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18: «Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere» Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 15.

Garanzia per le coperture necessarie alla gestione delle olimpiadi invernali del 2006.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riservare apposite dotazioni finanziarie nei bilanci per gli anni dal 1999 al 2006 finalizzate:

a) garantire, per il tramite della Tarvisio 2006 S.p.a. e per la parte di propria pertinenza, le necessarie coperture a fronte di eventuali squilibri nei programmi finanziari relativi alla gestione dei giochi olimpici invernali del 2006 da attuarsi attraverso la Klagenfurt 2006 Organisations G.m.b.H. nell'ambito della candidatura congiunta Friuli-Venezia Giulia - Carinzia - Slovenia, nonché la concessione di anticipazioni bancarie per far fronte ad eventuali esigenze di cassa nell'ambito della medesima gestione;

b) alla realizzazione degli interventi di pertinenza della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della candidatura di cui alla lettera a) secondo le finalità della legge regionale 15 luglio 1997, n. 25.

2. Le norme di cui al presente articolo definiscono gli impegni da assumere presso le competenti sedi, per la parte di pertinenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, e che diverranno operativi a seguito dell'assegnazione dei giochi olimpici di cui sopra, ai fini dell'assegnazione della gestione delle olimpiadi invernali del 2006 alla candidatura congiunta Friuli-Venezia Giulia - Carinzia - Slovenia.

La presente legge regionale sarà pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 dicembre 1998

ANTONIONE

99R0087

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1998, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, istitutiva dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 5, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, le parole «dall'entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle parole «dalla data di efficacia del decreto di costituzione ed approvazione dello statuto dell'ARPA, di cui all'art. 2, comma 4.»

Art. 2.

1. All'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 6/1998, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle parole «dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 4.»

Art. 3.

1. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/1998, le parole «dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di cui all'art. 2, comma 4.» sono sostituite dalle parole «dalla data di stipula del contratto di cui all'art. 7, comma 4.»

Art. 4.

1. All'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/1998, la data «31 marzo 1999» è sostituita dalla data «31 dicembre 1999» e le parole «contestualmente alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1999.» sono sostituite dalle parole «entro il 30 aprile 2000.»

Art. 5.

1. Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 6/1998 è abrogato.

Art. 6.

1. All'art. 23, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6/1998, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle parole «dalla data di efficacia del decreto di costituzione ed approvazione dello statuto dell'ARPA, di cui all'art. 2, comma 4;»

2. All'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 6/1998, le parole «Entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 giugno 1999».

3. All'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 6/1998, la data «1° gennaio 1999» è sostituita dalla data «1° luglio 1999».

4. All'art. 23, comma 4, le parole «31 dicembre 1998 e con effetto dal 1° gennaio 1999.» sono sostituite dalle parole «30 giugno 1999 e con effetto dal 1° luglio 1999.»

5. All'art. 23 della legge regionale n. 6/1998, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Relativamente al personale oggetto di ricognizione di cui al comma 1, lettera b), è consentito al Direttore generale dell'ARPA, nelle more dell'individuazione della giunta regionale prevista dal medesimo comma, di richiedere, previo accordo con i direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari interessate e solo in presenza dell'assenso del personale coinvolto, il distacco immediato di almeno quattro unità con profilo professionale amministrativo.

6-ter. Al personale di cui ai commi 6 e 6-bis, qualora chiamato a svolgere la propria attività in comune diverso da quello ove residente, il Direttore generale è autorizzato a concedere, fino al 31 dicembre 1999, con onere a carico dell'Agenzia, un indennizzo mensile lordo per disagio e spese nel limite massimo di lorde L. 1.000.000, comunque rapportato alla distanza da coprire ed alla presenza effettiva in servizio.».

Art. 7.

1. All'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 6/1998, la data «30 settembre 1998» è sostituita dalla data «31 marzo 1999».

Art. 8.

1. All'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 6/1998, le parole «dall'entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle parole «dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4,».

Art. 9.

1. All'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 6/1998, la data «31 dicembre 1998» è sostituita dalla data «1° luglio 1999».

La presente legge regionale sarà pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 dicembre 1998

ANTONIONE

99R0088

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg.

Regolamento concernente «Parziali disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 22 dicembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

EMANA

Il regolamento concernente «Parziali disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento», allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 18 agosto 1998

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 20

PARZIALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Art. 1.

Requisiti generali

1. Per accedere all'impiego presso la Provincia è necessario il possesso, dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 2; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego. All'atto dell'assunzione, l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;

c) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) possesso del prescritto titolo di studio;

f) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Eventuali ulteriori requisiti relativi all'età, alla qualificazione professionale od altro, possono essere previsti nei requisiti di accesso a ciascun profilo professionale come definiti nella relativa declaratoria, fino a diversa disposizione regolamentare. Sono confermati gli specifici limiti di età e gli altri requisiti richiesti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco dall'art. 84 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e alle qualifiche forestali dall'art. 2 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione.

Art. 2.

Disposizioni relative all'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

1. Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso ai profili professionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco e alle qualifiche forestali.

2. Per l'esercizio delle seguenti funzioni si richiede il requisito della cittadinanza italiana:

a) funzioni che comportino l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria;

b) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi o coercitivi;

c) funzioni di controllo di legittimità e/o di merito.

3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 può essere disposta, con provvedimento, motivato, l'esclusione dalla partecipazione a specifici concorsi o altre procedure di assunzione, ovvero il diniego all'assunzione a specifici impieghi di quanti siano già risul-

tati idonei e siano utilmente collocati nelle graduatorie; in tale ultimo caso il candidato mantiene comunque la propria posizione in graduatoria ai fini di eventuale assunzione che non comporti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono comunque godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti e dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 3.

Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici nominate ai fini delle procedure di assunzione, che non siano dipendenti provinciali, sono corrisposti i compensi, secondo i seguenti criteri:

a) un compenso base in misura variabile tra L. 500.000 e L. 3.000.000, in relazione al livello funzionale-retributivo cui si, riferisce l'assunzione;

b) un compenso variabile, comunque non oltre un massimo di L. 6.000.000, rapportato al numero dei candidati, al livello funzionale-retributivo cui si riferisce l'assunzione e al numero e tipo di prove sostenute.

2. I compensi indicati al comma 1 sono aumentati fino al 20 per cento per i concorsi finalizzati all'assunzione delle qualifiche di direttore e dirigente.

3. Con proprio provvedimento la giunta provvede a definire i compensi di cui alla lettera a) e ad individuare criteri e modalità per la determinazione di quelli di cui alla lettera b) del comma 1.

4. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente con provvedimento della giunta provinciale in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.

5. L'attività svolta dai dipendenti provinciali quali componenti o segretari di commissioni esaminatrici è considerata attività di servizio a tutti gli effetti ed è svolta in orario di lavoro. Agli stessi non spetta alcun ulteriore compenso.

6. Ai membri delle commissioni estranei all'amministrazione compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Agli stessi compete inoltre l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dirigenti provinciali. Sono comunque direttamente a carico del bilancio provinciale le spese relative ai pasti consumati dalle commissioni esaminatrici in occasione dei lavori nei limiti previsti per le analoghe spese per i comitati e le commissioni provinciali.

Art. 4.

Modalità di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato

1. L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dal contratto collettivo, avviene con le seguenti modalità:

a) per le assunzioni riferite a profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ed eventualmente la patente di guida di categoria B), mediante avviamento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento secondo la procedura indicata nel successivo articolo;

b) per le assunzioni riferite agli altri profili professionali mediante selezioni pubbliche, per esami, indette con la procedura prevista dall'art. 6.

2. Ai fini dell'assunzione a tempo determinato è comunque richiesto il possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti per l'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 5.

Avviamento dalle liste di collocamento

1. Ai fini delle assunzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) entro il mese di gennaio di ogni anno, si provvede alla quantificazione, per ciascun profilo professionale, del fabbisogno prevedibile di personale da assumere in corso d'anno a tempo determinato; per il personale non docente della scuola si assume a riferimento l'anno scolastico successivo.

2. In relazione a tale fabbisogno viene inoltrata richiesta di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. La richiesta è inoltrata alla sede periferica dell'Agenzia del lavoro nel cui territorio si trova la sede di lavoro per la quale si prevede la necessità di assunzione; l'avviamento a selezione riguarderà un numero di iscritti almeno doppio rispetto al fabbisogno previsto.

3. L'accertamento dell'idoneità dei lavoratori avviati avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1990, n. 4-17/Leg. e successive modificazioni e sulla base dei programmi d'esame di cui all'art. 4 del medesimo regolamento. Nei confronti dei singoli lavoratori l'accertamento è effettuato una sola volta e conserva validità ai fini dell'avviamento e dell'assunzione negli anni successivi.

4. I candidati risultati idonei vengono inseriti, secondo l'ordine occupato nella graduatoria formata dalla sede periferica dell'Agenzia del lavoro, in un elenco utile per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, comunque previo accertamento della continuità dello stato di disoccupazione.

5. In previsione dell'esaurimento degli aspiranti inclusi negli elenchi degli idonei può essere esperita la procedura di avviamento a selezione indicata nei commi precedenti anche con frequenza infra-annuale.

6. Ai fini dell'assunzione a tempo determinato nei profili professionali di addetto ai servizi ausiliari di anticamera, bidello e custode di museo del terzo livello funzionale-retributivo, la quantificazione del fabbisogno, la richiesta di avviamento e la formazione dell'elenco degli idonei avviene in modo unitario.

Art. 6.

Selezioni pubbliche

1. Le selezioni pubbliche di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono indette dal dirigente competente in materia di personale in relazione al fabbisogno dell'amministrazione sulla base delle determinazioni generali annualmente adottate dalla giunta provinciale.

2. Dell'indizione della selezione viene dato avviso mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno due quotidiani locali. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

3. L'atto di indizione della selezione contiene:

a) il profilo professionale ed il livello funzionale-retributivo ovvero le specifiche mansioni per le quali si procede a selezione;

b) i requisiti generali e specifici richiesti;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, eventualmente anche in via telematica o telefonica;

d) la tipologia ed il contenuto delle prove;

e) il calendario di svolgimento delle prove ovvero la data di successiva pubblicazione dello stesso qualora ciò si renda indispensabile per ragioni organizzative in relazione al numero previsto di partecipanti;

f) la nomina della commissione esaminatrice;

g) la documentazione da presentarsi in caso di assunzione e i relativi termini;

h) l'individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione del termine per l'ultimazione delle procedure, comunque non superiore a quattro mesi.

4. L'indicazione della data e dal luogo di svolgimento della prova contenuta nell'avviso pubblico ha valore di convocazione dei candidati.

5. Fatta salva diversa determinazione, la prova consiste normalmente in un test con domande a risposta multipla sulle materie inerenti il profilo o le mansioni per le quali si procede alla selezione. La correzione avviene in via ordinaria mediante l'utilizzo di sistemi informatici e di lettura ottica.

6. Per lo svolgimento delle prove, gli adempimenti relativi e la composizione della commissione esaminatrice trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di concorsi pubblici.

Art. 7.

Graduatorie e assunzioni

1. Le graduatorie delle selezioni, approvate dalla giunta provinciale, sono formate secondo l'ordine di merito; a parità di merito trovano applicazione i titoli di preferenza previsti per i concorsi pubblici.

2. Le graduatorie conservano validità triennale; alle stesse è possibile fare ricorso, nel rispetto del relativo ordine, ai fini dell'assunzione a tempo determinato con mansioni riconducibili a profili professionali corrispondenti di livelli inferiori, sempreché sussistano tutti i requisiti d'accesso richiesti. Nel caso in cui le graduatorie in vigore non siano ulteriormente utilizzabili per il rifiuto dei candidati presenti e non ancora assunti, si procede all'espletamento di nuova selezione, fatto salvo il diritto di precedenza dei candidati delle precedenti selezioni, che abbiano accettato l'assunzione temporanea, ad essere riassunti entro i limiti temporali previsti dal contratto collettivo e nel limite di validità della graduatoria.

3. Ai fini dell'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente i candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta di assunzione nei termini di cui al successivo comma 6 e a presentare, nel termine di dieci giorni, la documentazione richiesta nell'atto di indizione della selezione, a pena di non assunzione e cancellazione dalla graduatoria e fatti salvi i giustificati motivi; nel medesimo termine gli stessi sono tenuti a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, la dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di incompatibilità nonché il codice di comportamento e ad assumere servizio presso le strutture indicate nel contratto.

4. Nelle altre ipotesi di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato il dirigente del servizio competente in materia di personale, previa determinazione della giunta provinciale, provvede a comunicare la proposta di assunzione; fatta salva l'accettazione nei termini di cui al successivo comma 6, entro quindici giorni dal ricevimento gli interessati devono presentare i documenti richiesti nell'atto di indizione della selezione, sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, la dichiarazione relativa a situazioni di incompatibilità e prendere effettivo servizio; il mancato rispetto del termine comporta, salvo il giustificato motivo, la non assunzione e la cancellazione dalla graduatoria. Il contratto individuale è sottoscritto per l'amministrazione dal dirigente competente in materia di personale.

5. In caso di mancata accettazione dell'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, gli stessi sono collocati in fondo alla graduatoria medesima al fine di eventuali ulteriori assunzioni, sempre che la mancata accettazione non dipenda da documentate situazioni di malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare o altre cause di legittimo impedimento, in presenza delle quali i candidati mantengono la propria posizione in graduatoria ai fini dell'assunzione una volta venuta meno la causa di impedimento. Dopo due rifiuti il candidato è cancellato dalla graduatoria. Ai fini di cui al presente comma le dimissioni dal servizio sono equiparate alla mancata accettazione.

6. L'accettazione od il rifiuto devono essere comunicati al servizio per il personale, anche telefonicamente, non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione telefonica, telegrafica o scritta da parte del servizio per il personale. Gli addetti provvedono a tenere nota scritta e datata delle comunicazioni intercorse.

7. In caso di assunzione a tempo determinato per la sostituzione di personale assente il rapporto di lavoro prosegue fino alla scadenza indicata nel contratto e con i contenuti e le modalità ivi indicati anche nel caso in cui intervengano modifiche nel rapporto di lavoro del dipendente sostituito.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le procedure di assunzione già avviate si concludono secondo quanto previsto nei relativi bandi e provvedimenti di indizione e secondo le disposizioni in vigore alla data degli stessi.

2. Trovano immediata applicazione le disposizioni del presente regolamento concernenti i requisiti per l'accesso all'impiego ed in particolare la soppressione del limite di età.

3. Le disposizioni in materia di compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi, ad eccezione del limite massimo mensile come determinato dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, limitatamente alle procedure in corso alla medesima data o per le quali non si sia ancora provveduto alla liquidazione dei compensi. Trova immediata applicazione la disciplina del rimborso spese di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento.

4. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge:

l'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4;

le parole «nonché i compensi massimi da corrispondere ai membri delle commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4» e le parole «nonché del numero di concorrenti e della laboriosità degli esami e delle prove» contenute nel comma 2 e il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49;

l'art. 3 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27 e le parole «e dei compensi di cui all'art. 3» e «nonché del numero dei concorrenti e della laboriosità delle prove» contenute nell'art. 5 della medesima legge;

il comma 3 dell'art. 52 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

gli articoli 64, 75 e 78 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

l'art. 93 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

Cessano inoltre di essere applicate le disposizioni contenute nelle deliberazioni della giunta provinciale n. 4172, di data 7 aprile 1995 e n. 184, di data 12 gennaio 1996.

99R0057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg.

Regolamento concernente «Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria».

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 10 novembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10910 di data 9 ottobre 1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente «Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo;

Visto il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al Presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;

EMANA:

il regolamento concernente «Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo.

Trento, 14 ottobre 1998

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998.
Registro n. 1, foglio n. 19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RELATIVE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED AL PERSONALE NON DOCENTE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA.

CAPO I

PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Art. 1.

Accesso al lavoro del personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia.

1. La disciplina dell'accesso al lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia e del personale insegnante della formazione professionale viene uniformata, secondo le modalità seguenti.

2. L'accesso al lavoro a tempo indeterminato del personale insegnante delle scuole provinciali dell'infanzia e della formazione professionale ha luogo, per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, mediante concorso per titoli. L'eventuale posto costituente unità dispari è, nell'ordine, alternativamente attribuito alla pertinente graduatoria del concorso per titoli e del concorso per titoli ed esami. Le graduatorie sono escluse attingendo, nell'ordine, alternativamente, alla pertinente graduatoria del concorso per titoli e del concorso per titoli ed esami.

3. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti disponibili, questi vanno ad aggiungersi a quelli della corrispondente graduatoria del concorso per titoli. Detti posti vengono reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. Analogamente si provvede nel caso inverso.

4. Le assunzioni sono disposte anche in corso di anno scolastico. In tale caso la sede di servizio è assegnata in via provvisoria fino alla effettuazione della successiva procedura di mobilità.

Art. 2.

Concorsi per titoli ed esami

1. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di posti, in relazione alle determinazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di pianificazione del fabbisogno.

2. I concorsi consistono di una prova scritta o scritto-pratica eventualmente preceduta da forme di preselezione attraverso l'ausilio di sistemi automatizzati e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici, di servizio.

3. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per la prova scritta o scritto-pratica, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

4. Superano la prova scritta o scritto-pratica e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto/quarantesimi nella prova scritta o scritto-pratica e ventiquattro quarantesimi nella prova orale.

5. Terminata la prova scritta o scritto-pratica e prima della prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato detta prova.

6. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta o scritto-pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

7. In caso di parità di merito valgono le preferenze determinate secondo le norme comuni.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità triennale.

9. Conseguono l'assunzione i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti eventualmente disponibili.

10. La rinuncia all'assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale l'assunzione è stata disposta.

Art. 3.

Concorsi per titoli

1. I concorsi per titoli sono indetti con frequenza triennale.

2. Per l'ammissione ai concorsi per titoli sono richiesti cumulativamente:

a) il superamento delle prove d'esame di un precedente concorso per titoli ed esami bandito per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante della formazione professionale, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento;

b) un periodo di servizio di insegnamento corrispondente alle materie e ai profili messi a concorso prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, nei corsi di formazione professionale della provincia, rispettivamente nelle scuole dell'infanzia provinciali. Per l'ammissione al concorso di insegnante delle scuole dell'infanzia è utile altresì il servizio prestato in scuola equiparata dell'infanzia, fermo restando che almeno la metà di esso deve essere stato prestato in scuola provinciale dell'infanzia.

3. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine nei concorsi per soli titoli successivi, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora assunti, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli valutabili purché abbiano presentato apposita domanda di valutazione, corredata dei nuovi titoli, nel termine stabilito dal bando di concorso.

4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, non potrà superare quello attribuito a tre anni di servizio nell'insegnamento. A parità di punteggio e di altra condizione di preferenza, precede chi abbia partecipato al concorso meno recente. I titoli valutabili e i relativi criteri di ripartizione sono determinati nell'allegato 1 al presente regolamento.

5. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al presente articolo sono utilizzabili nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

Art. 4.

Personale insegnante a tempo determinato

1. Il Dirigente del Servizio centri di formazione professionale, rispettivamente i funzionari coordinatori delle scuole dell'infanzia, assumono il personale insegnante necessario per la copertura temporanea dei posti provvisoriamente scoperti in attesa della assunzione di titolare ovvero per assenza temporanea del titolare.

2. L'assunzione del personale insegnante a tempo determinato avviene mediante ricorso ad apposite graduatorie per titoli compilate ogni due anni a seguito di pertinente avviso pubblico, con riferimento, rispettivamente, al centro di formazione professionale e a ciascun

circolo di coordinamento pedagogico. I titoli valutabili, i relativi criteri di ripartizione dei punti e le ulteriori modalità applicative sono determinati nel provvedimento di indizione della relativa procedura. Godono di precedenza assoluta gli aspiranti risultati idonei in corrispondente concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante della formazione professionale e, rispettivamente, delle scuole d'infanzia. La precedenza assoluta opera a favore degli aspiranti inclusi in graduatoria anche se l'idoneità è conseguita nel corso del biennio di vigenza della graduatoria.

Art. 5.

Norme di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è indetto un corso-concorso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le discipline praticate presso il centro di formazione professionale provinciale.

2. Il corso è finalizzato all'approfondimento delle discipline metodologiche e didattiche nonché delle attività afferenti la funzione docente. Il corso consta di trentasei ore e si conclude con esame-colloquio integrato dalla valutazione dei titoli culturali e di servizio.

3. Sono ammessi al corso-concorso gli aspiranti in possesso del prescritto titolo di studio o di qualificazione o professionale, che abbiano prestato, a decorrere dal 1° settembre 1995, almeno trecentosessanta giorni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in modo non continuativo. È utile il servizio prestato, in qualità di insegnante della formazione professionale per la pertinente disciplina praticata, in corsi triennali gestiti direttamente da province e regioni, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e siano inclusi in corrispondente graduatoria provinciale di aspiranti ad incarichi e supplenze in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli aspiranti che abbiano superato l'esame colloquio sono graduati sommando il punteggio dell'esame-colloquio e quello dei titoli. Gli aspiranti già dichiarati idonei nel concorso espletato ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 sono esonerati dall'esame-colloquio e sono graduati sulla base dei titoli allo stato posseduti e del punteggio allora conseguito nelle relative prove d'esame rapportato al punteggio previsto per l'esame-colloquio di cui al presente regolamento.

5. Le graduatorie di cui al presente articolo sono utili per la copertura dei posti individuati come vacanti e disponibili alla data del 1° settembre successivo all'espletamento della relativa procedura.

6. Il superamento del corso-concorso di cui al presente articolo è altresì utile al fine della ammissione al concorso per titoli di cui all'art. 3 nonché al fine della precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 4, comma 2.

7. Le discipline praticate e i rispettivi requisiti d'accesso, i titoli valutabili e i relativi criteri di ripartizione dei punti nonché l'argomento dell'esame-colloquio sono determinati nell'allegato 2 al presente regolamento.

8. È estesa all'anno 1998/1999 la validità delle graduatorie di conferimento incarichi e supplenze degli aspiranti alla assunzione in qualità di insegnanti della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e delle relative modalità applicative.

CAPO II

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO (A.T.A.) DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA.

Art. 6.

Accesso al lavoro del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.) delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria

1. L'accesso al lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico, ausiliario delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria avviene secondo le norme comuni che disciplinano l'accesso ai profili professionali dei rispettivi livelli.

2. L'accesso al lavoro a tempo determinato avviene attingendo da pertinenti graduatorie formate secondo le norme valevoli per l'assunzione a tempo determinato presso le strutture organizzative della provincia.

Art. 7.

Norme di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato presso le scuole a carattere statale per posti di assistente amministrativo (sesto livello), operatore amministrativo/contabile, tecnico di laboratorio scolastico (quarto livello) e bidello (terzo livello).

2. Le graduatorie di cui al presente articolo sono utili per la copertura dei posti vacanti e disponibili alla data del 1° settembre successivo all'espletamento della relativa procedura. Dette graduatorie sono altresì utili successivamente a detta data fino all'espletamento delle procedure ordinarie di accesso del relativo personale e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I requisiti di accesso, i titoli valutabili e i relativi criteri di ripartizione dei punti nonché l'argomento dell'esame colloquio sono determinati nell'allegato 3 al presente regolamento.

4. È estesa all'anno scolastico 1998/1999 la validità delle graduatorie per il conferimento di supplenze degli aspiranti alla assunzione in qualità di personale non docente delle scuole a carattere statale e delle relative modalità applicative.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Disapplicazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge:

gli articoli 171-ter e 171-quater della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, introdotti, rispettivamente, dall'art. 48 e dall'art. 49 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

gli articoli 188 e 189 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43.

ALLEGATO I

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO PER SOLI TITOLI RELATIVO AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

1. Superamento di un precedente concorso provinciale per titoli ed esami a posti d'insegnamento in scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento, rispettivamente, in corsi della formazione professionale gestiti dalla Provincia autonoma di Trento per il perseguimento delle finalità di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21. Si valuta una sola idoneità (in caso di più idoneità si valuta quella più favorevole al candidato).

Vengono attribuiti fino a massimo punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio complessivo, rapportato in centesimi, con cui il concorso è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	punti 12
per il punteggio da 60 a 65	punti 15
per il punteggio da 66 a 70	punti 18
per il punteggio da 71 a 75	punti 21
per il punteggio da 76 a 80	punti 24
per il punteggio da 81 a 85	punti 27
per il punteggio da 86 a 90	punti 30
per il punteggio da 91 a 95	punti 33
per il punteggio da 96 a 100	punti 36

I concorsi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

2. Insegnamento in scuole dell'infanzia/scuole materne, pubbliche o equiparate, rispettivamente, in corsi di formazione professionale gestiti direttamente da province e regioni, relativo al medesimo posto e disciplina corrispondente a quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli. Sono attribuiti:

per ogni anno scolastico punti 12
per ogni mese o frazione residua di almeno 16 giorni
nell'anno scolastico (fino ad un massimo di punti 12) punti 2

Si valuta soltanto il servizio prestato, con il possesso del titolo di studio prescritto, certificato, o vidimato, dalla competente autorità istituzionale, fino alla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Insegnamento in scuole elementari statali, pareggiate o parificate o in scuole materne private autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente autorità scolastica, rispettivamente, in corsi di formazione professionale gestiti da privati in regime di convenzione con province e regioni relativamente al medesimo posto e disciplina corrispondente a quelli per cui si richiede di partecipare al concorso per soli titoli. Sono attribuiti:

per ogni anno scolastico punti 6
per ogni mese o frazione residua di almeno 16 giorni
nell'anno scolastico (fino ad un massimo di punti 6) punti 1

Si valuta soltanto il servizio prestato, con il possesso del titolo di studio prescritto, certificato, o vidimato, dalla competente autorità istituzionale, fino alla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Titoli di studio diversi da quelli prescritti per l'ammissione, di livello pari o superiore; superamento di altri concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, per l'insegnamento nel medesimo o in altro ordine scolastico:

per ogni titolo (fino ad un massimo di punti 12) punti 3

5. Titoli di specializzazione per l'insegnamento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074:

per ogni titolo (fino ad un massimo di punti 6) punti 3

ALLEGATO 2

CORSO-CONCORSO PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO E PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIALE.

I

DISCIPLINE PRATICATE E RELATIVI REQUISITI DI ACCESSO

1) Sono discipline praticate le seguenti:

- a) italiano - storia (già cultura generale);
- b) tedesco;
- c) inglese;
- d) mateca - informatica (già contabilità);
- e) educazione fisica;
- f) scienze:
 - macrosettore industria artigianato (già tecnologia del legno);
 - macrosettore servizi alla persona e alberghiero e ristorazione (già chimica e cosmetologia; merceologia e igiene; determinologia e anatomia);
- g) linguaggi e comunicazione - modelli organizzativi:
 - macrosettore industria artigianato (già disegno professionale);
 - macrosettore alberghiero e ristorazione;

h) modelli organizzativi:

macrosettore servizi alla persona (già psicologia e pubbliche relazioni);

i) linguaggi e comunicazione:

macrosettore servizi alla persona (già discipline pittoriche);

l) tecnologie e processi operativi - tecnica professionale:

macrosettore alberghiero e ristorazione (già tecnica e pratica professionale):

settore sala - bar - front office;

settore pasticceria;

settore cucina;

macrosettore servizi alla persona (già esercitazioni pratiche):

settore parrucchiere per uomo;

settore parrucchiere per signora;

settore estetica;

macrosettore industria artigianato (già esercitazioni pratiche):

settore falegname mobiliere.

2) Sono richiesti rispettivamente i seguenti requisiti d'accesso:

a) italiano - storia:

laurea in lettere o materie letterarie (1);

laurea in filosofia o pedagogia (1);

laurea in storia (1);

laurea in conservazione di beni culturali (1).

(1) Con almeno un corso annuale di lingua o letteratura italiana e almeno un corso annuale di storia.

b) tedesco:

laurea in lingue e letterature straniere con corso pluriennale di lingua tedesca;

c) inglese:

laurea in lingue e letterature straniere con corso pluriennale di lingua inglese;

d) matematica - informatica:

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze economiche;

laurea in economia politica;

laurea in scienze dell'informazione;

laurea in scienze statistiche;

laurea in matematica;

laurea in scienze matematiche;

laurea in matematica e fisica;

laurea in scienze fisiche e matematiche;

e) educazione fisica:

diploma degli istituti superiori di educazione fisica;

f) scienze:

macrosettore industria artigianato:

laurea in fisica;

laurea in matematica e fisica;

laurea in scienze fisiche e matematiche;

laurea in scienze forestali;

macrosettore servizi alla persona e alberghiero e della ristorazione:

laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;

laurea in farmacia;

laurea in scienze biologiche;

g) linguaggi e comunicazione - modelli organizzativi:

macrosettore industria artigianato:

laurea in architettura;

laurea in ingegneria;

macrosettore alberghiero e della ristorazione:

laurea in economia e commercio;

laurea in economia politica;

laurea in scienze economiche;
laurea in lingue e letterature straniere;

h) modelli organizzativi:

macrosettore servizi della persona:

laurea in sociologia;
laurea in economia e commercio;
laurea in economia politica;
laurea in scienze economiche;

i) linguaggi e comunicazione:

macrosettore servizi alla persona:

diploma di Accademia di belle arti del corso di decorazione congiunto al diploma di maturità artistica o al diploma di maturità d'arte applicata;

diploma statale di Accademia di belle arti del corso di pittura congiunto al diploma di maturità artistica o al diploma di maturità d'arte applicata;

l) tecnologie e processi operativi - tecnica professionale:

macrosettore alberghiero e della ristorazione:

settore sala-bar - Front-office:

diploma statale di qualifica professionale di addetto ai servizi alberghieri di sala-bar con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore;

attestato di qualifica professionale di cameriere o operatore ai servizi di sala-bar con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore;

settore cucina:

diploma statale di qualifica professionale di addetto ai servizi alberghieri di cucina con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore;

attestato di qualifica professionale di cuoco o operatore ai servizi di ristorazione con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore;

settore pasticceria:

attestato comprovante il possesso di una adeguata capacità professionale rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato e almeno cinque anni di attività lavorativa nel settore;

macrosettore servizi alla persona:

settore parrucchiere per uomo:

attestato di qualifica professionale di parrucchiere per uomo e almeno cinque anni di attività lavorativa nel settore;

settore parrucchiere per signora:

attestato di qualifica professionale di parrucchiere per signora e almeno cinque anni di attività lavorativa nel settore;

settore estetica:

attestato di qualifica professionale di estetista e almeno cinque anni di attività lavorativa nel settore;

macrosettore industria artigianato:

settore falegnamerie mobiliere (lavorazioni manuali, meccaniche e assemblaggi):

diploma statale di maestro d'arte - Sezione arredamento, arte del legno, arte del mobile e almeno cinque anni di attività lavorativa nel settore;

diploma statale di operatore del legno, mobile, arredamento e almeno cinque anni di attività lavorativa nel settore;

attestato di qualifica professionale di falegnamerie mobiliere o operatore del settore legno e almeno cinque anni di attività lavorativa nel settore.

Nota: sono in ogni caso validi i titoli prodotti dagli aspiranti aventi prestatato servizio specifico utile, nel vigore della normativa preesistente, presso il centro di formazione professionale della provincia autonoma di Trento.

II

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti disponibili: massimo 50.

1. Titolo di studio di accesso (laurea, diploma, attestato). Viene valutato in relazione al voto o al giudizio complessivo o alla media dei singoli voti (esclusi quelli di condotta, religione, educazione fisica) espressi o rapportati a cento decimi:

con votazione da 66 a 76 o sufficiente	punti 2
con votazione da 77 a 87 o buono	punti 2,50
con votazione da 88 a 99 o distinto	punti 3
con votazione da 99 a 110 o ottimo	punti 3,50
per la lode, aggiuntivi	punti 0,50.

2. Idoneità o abilitazione conseguita in concorsi per esami o prova pratica per l'assunzione in ruolo (a tempo indeterminato) in qualità di insegnante presso centri di formazione professionale direttamente gestiti da regioni e province. Si valuta una sola idoneità: punti 2

3. Servizio di insegnante della formazione professionale prestato alle dirette dipendenze di regioni o province in posto afferente la disciplina per cui si concorre. Punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione residua superiore ai quindici giorni se prestato dal 1° settembre 1994 in poi. La valutazione del servizio prestato anteriormente è ridotta a metà.

4. Servizio di insegnante della formazione professionale prestato alle dirette dipendenze di regioni o province in posto non afferente la disciplina per cui si concorre. Punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione residua superiore ai quindici giorni se prestato dal 1° settembre 1994 in poi. La valutazione del servizio prestato anteriormente è ridotta a metà.

5. Servizio di insegnante prestato in scuola e istituto di istruzione secondaria statale o a carattere statale alle dipendenze dello Stato. Punti 0,05 per ogni mese di servizio o residua frazione superiore ai quindici giorni se prestato dal 1° settembre 1994 in poi. La valutazione del servizio prestato anteriormente è ridotta a metà.

Note:

- (1) La valutazione dei titoli è operata dal servizio per il personale.
- (2) Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli utili per l'accesso si valuta il più favorevole.
- (3) Nel caso di titoli di accesso non prodotti (solo dichiarati) ovvero non espressi né in voti né in giudizio viene attribuito il punteggio minimo.
- (4) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica di insegnante e la materia attribuita nonché la durata. Il servizio reso alle dipendenze della P.A.T. è documentato d'ufficio.
- (5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici ai quali, per effetto del servizio prestato è stato attribuito il trattamento di quiescenza.

III

ESAME COLLOQUIO

1. Il colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze ed attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento della relativa funzione su tematiche oggetto di approfondimento nel corso concorso.

2. Il colloquio è svolto al cospetto di una commissione costituita, nel rispetto della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, da un Dirigente della P.A.T. in qualità di presidente nonché da un docente del corso concorso e da un docente della formazione professionale provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di esperti. La commissione può essere integrata, per l'area di tecnologia e processi operativi, da un esperto del settore.

3. Il colloquio si conduce con un punteggio espresso in cinquantesimali. Il colloquio si intende superato se conseguito con il punteggio da 35 a 50.

4. Il punteggio del colloquio si aggiunge al punteggio per titoli al fine della compilazione della graduatoria.

5. In caso di parità di punteggio valgono le norme comuni.

ALLEGATO 3

CONCORSO PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SCUOLE A CARATTERE STATALE PER POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (SESTO LIVELLO), OPERATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E TECNICO DI LABORATORIO SCOLASTICO (QUARTO LIVELLO); BIDELLO (TERZO LIVELLO).

I

REQUISITI DI ACCESSO

A. Assistente amministrativo (sesto livello):

1. Diploma di maturità conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale.

B. Operatore amministrativo/contabile (quarto livello):

1. Diploma di istruzione secondaria di primo grado nonché;

2. Attestato di qualifica professionale nel settore amministrazione e lavori d'ufficio, conseguito al termine di un corso di studi di durata almeno biennale, ovvero frequenza con esito positivo di almeno un biennio di scuola media superiore nel cui programma di studi siano ricomprese materie attinenti le mansioni del profilo, ovvero pratica professionale almeno biennale.

C. Tecnico di laboratorio scolastico (quarto livello):

1. Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2. Titolo di studio previsto per l'accesso a laboratorio della rispettiva area secondo la corrispondenza laboratori-titoli di cui al successivo punto IV.

D. Bidello (terzo livello):

1. Licenza di scuola elementare ed assolvimento degli obblighi scolastici;

2. Iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (avviamento a selezione settore pubblico) presso sezione circoscrizionale dell'impiego della provincia di Trento. Si prescinde dalla iscrizione in dette liste per gli aspiranti inclusi in pertinente graduatoria (bidelli) provinciale degli aspiranti a supplenze, in corso di validità.

Nota: sono in ogni caso validi i titoli prodotti dagli aspiranti aventi prestatato servizio specifico utile nel vigore della normativa preesistente, presso scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

II

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punti disponibili: massimo 40.

A. Assistente amministrativo (sesto livello):

1. Diploma di maturità costituente il titolo di accesso. Viene valutato in relazione al voto complessivo o alla media dei singoli voti (esclusi quelli di condotta, religione, educazione fisica) espressi o rapportati a sessantesimi:

con votazione da 36 a 41	punti 2
con votazione da 42 a 47	punti 2,50
con votazione da 48 a 53	punti 3
con votazione da 54 a 60	punti 3,50.

2. Diploma di laurea. Si valuta solo un titolo: punti 2.

3. Idoneità conseguita in concorsi per esami o prova pratica per l'assunzione in ruolo (a tempo indeterminato) alle dipendenze di enti pubblici a posti di corrispondente area (servizi amministrativi/contabili) e di livello funzionale (ex carriera) corrispondente o superiore: punti 1.

4. Servizio in qualità di responsabile/coordinatore di segreteria prestatato in scuola o istituto di istruzione elementare e secondaria statale o a carattere statale in profilo professionale proprio: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione residua superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° settembre 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

5. Altro servizio prestatato presso scuola o istituto di istruzione elementare e secondaria statale o a carattere statale in profilo professionale di personale amministrativo o tecnico: punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione residua superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° settembre 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

6. Servizio prestatato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e altri enti pubblici, in profilo professionale di livello funzionale (ex carriera) uguale o superiore: punti 0,05 per ogni mese di servizio o residua frazione superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° settembre 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

B. Operatore amministrativo/contabile.

1. Titolo di studio di accesso. Viene valutato in relazione al voto o giudizio complessivo o alla media dei singoli voti (esclusi quelli di condotta, religione, educazione fisica) espressi o rapportati a decimi:

con votazione da 6 a 6,99 o sufficiente	punti 2
con votazione da 7 a 7,99 o buono	punti 2,50
con votazione da 8 a 8,99 o distinto	punti 3
con votazione da 9 a 10 o ottimo	punti 3,50.

2. Diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche se trattasi di titolo finale del corso di studio il cui biennio è utile ai fini dell'accesso. Si valuta un solo titolo: punti 2.

3. Idoneità conseguita in concorsi per esami o prova pratica per l'assunzione in ruolo (a tempo indeterminato) alle dipendenze di enti pubblici a posti di corrispondente area (servizi amministrativi/contabili) e di livello funzionale (ex carriera) corrispondente o superiore: punti 1.

4. Servizio in qualità di applicato/collaboratore di segreteria prestatato in scuola o istituto di istruzione elementare e secondaria statale o a carattere statale in profilo professionale proprio: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

5. Altro servizio prestatato presso scuola o istituto di istruzione elementare e secondaria statale o a carattere statale in profilo professionale di personale A.T.A.: punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione residua superiore ai 15 giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

6. Servizio prestatato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e altri enti pubblici, in profilo professionale di livello funzionale (ex carriera) uguale o superiore: punti 0,05 per ogni mese di servizio o residua frazione superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

C. Tecnico di laboratorio scolastico (quarto livello).

1. Titolo di studio di accesso. Viene valutato in relazione al voto o giudizio complessivo o alla media dei singoli voti (esclusi quelli di condotta, religione, educazione fisica) espressi o rapportati a decimi:

con votazione da 6 a 6,99 o sufficiente	punti 2
con votazione da 7 a 7,99 o buono	punti 2,50
con votazione da 8 a 8,99 o distinto	punti 3
con votazione da 9 a 10 o ottimo	punti 3,50.

2. Diploma di scuola secondaria di secondo grado diverso da quello eventualmente valutato come titolo di accesso: punti 2.

3. Idoneità conseguita in concorsi per esami o prova pratica per l'assunzione in ruolo (a tempo indeterminato) alle dipendenze di enti pubblici a posti di corrispondente area (servizi tecnici) e di livello funzionale (ex carriera) corrispondente o superiore: si valuta una idoneità: punti 1.

4. Servizio in qualità di tecnico di laboratorio scolastico prestatato in istituto di istruzione secondaria statale o a carattere statale in profilo professionale pertinente: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

5. Altro servizio prestatato presso scuola o istituto di istruzione elementare e secondaria statale o a carattere statale in profilo professionale di personale A.T.A.: punti 0,10 per ogni mese di servizio o

frazione residua superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

6. Servizio prestatato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e altri enti pubblici, in profilo professionale di livello funzionale (ex carriera) uguale o superiore: punti 0,05 per ogni mese di servizio o residua frazione superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

D. Bidello (III livello).

1. Titolo di studio di accesso. Viene valutato in relazione al voto o giudizio complessivo o alla media dei singoli voti (esclusi quelli di condotta, religione, educazione fisica) espressi o rapportati a decimi:

- con votazione da 6 a 6,99 o sufficiente: punti 2
- con votazione da 7 a 7,99 o buono: punti 2,50
- con votazione da 8 a 8,99 o distinto: punti 3
- con votazione da 9 a 10 o ottimo: punti 3,50

2. Diploma o attestato di qualifica professionale conseguito al termine di corsi di durata almeno biennale o comunque rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978: punti 2.

3. Idoneità conseguita in concorsi o selezioni per esami o prova pratica per l'assunzione in ruolo (a tempo indeterminato) a posti di corrispondente area (servizi ausiliari). Si valuta una sola idoneità: punti 1.

4. Servizio in qualità di bidello/ausiliario prestatato in scuola o istituto di istruzione elementare e secondaria statale o a carattere statale in profilo professionale pertinente: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

5. Altro servizio prestatato presso scuola o istituto di istruzione elementare e secondaria statale o a carattere statale in qualità di personale ATA: punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione residua superiore a quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

6. Servizio prestatato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e altri enti pubblici, in profilo professionale di livello funzionale (ex carriera) uguale o superiore: punti 0,05 per ogni mese di servizio o residua frazione superiore ai quindici giorni se prestatato dal 1° gennaio 1994 in poi. La valutazione del servizio prestatato anteriormente è ridotta a metà.

Note:

- (1) La valutazione dei titoli è operata dal servizio per il personale.
- (2) Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli utili per l'accesso si valuta il più favorevole.
- (3) Nel caso di titoli di accesso non prodotti (solo dichiarati) ovvero non espressi né in voti né in giudizio viene attribuito il punteggio minimo.
- (4) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita e il livello funzionale (carriera), il profilo di appartenenza e la durata del servizio. Il servizio reso alle dipendenze della P.A.T. è documentato ufficio.
- (5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici ai quali, per effetto del servizio prestatato, è stato attribuito il trattamento di quiescenza.
- (6) Per il profilo di bidello è valutato quale titolo di studio di accesso il diploma di III media (comprovante la licenza elementare e l'assolvimento dell'obbligo scolastico) ovvero, per il regime precedente l'entrata in vigore della legge n. 1859/1962, il diploma di licenza elementare completo dell'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

III

ESAME COLLOQUIO

1. Conseguono l'ammissione all'esame colloquio i concorrenti che acquisiscono nella valutazione dei titoli un punteggio minimo di punti 8.

2. Il colloquio è volto a verificare il possesso delle conoscenze ed attitudini fondamentali indispensabili per lo svolgimento della relativa funzione/mansione.

3. Il colloquio è svolto al cospetto di una commissione costituita, nel rispetto della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, da un dirigente della P.A.T. in qualità di presidente nonché da un capo di istituto scolastico e da un segretario scolastico di ruolo con almeno 10 anni di esperienza specifica in qualità di membri esperti nonché, per il profilo di tecnico di labora-

torio scolastico, da un docente di materie tecniche ovvero da un collaboratore/assistente a cattedre o di laboratorio scolastico di area corrispondente.

4. Il colloquio si conclude con un punteggio espresso in quarantesimi. Il colloquio si intende superato se conseguito con un punteggio da 25 a 40.

5. Il punteggio del colloquio si aggiunge al punteggio per titoli al fine della compilazione della graduatoria.

6. In caso di parità di punteggio valgono le norme comuni.

IV

CORRISPONDENZA LABORATORI - TITOLI

Area meccanica.

Laboratori di:

- dattilografia;
- ragioneria e macchine contabili;
- tecnologia meccanica;
- macchine e fluido;
- aggiustaggio;
- macchine utensili;
- dattilografia duplicazione macchine calcolatrici contabili (elettriche e elettroniche);
- fucina e saldatura.

Titoli:

- operatore alle macchine utensili;
- operatore d'impianti petrolchimici;
- orologiaio meccanico;
- meccanico tornitore;
- modellista di fonderia;
- modellista formatore;
- montatore auto;
- saldatore al cannello ed elettrico;
- tecnico delle industrie grafiche;
- tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
- impiantisti solari (sperimentale);
- meccanico addetto conduzione manutenzione macchine utensili dispersione automatica;
- meccanici per impianti distribuzione gas e fluidi e conduzioni caldaie;
- meccanici riparatori centri manutenzione reparti siderurgici;
- meccanici addetti circuiti fluido-dinamici;
- meccanici addetti alle macchine utensili a controllo numerico;
- addetti alle lavorazioni siderurgiche;
- frigorista di bordo;
- meccanico riparatore;
- tecnico delle industrie meccaniche;
- congegnatore meccanico termo-idraulico;
- meccanici motoristi;
- disegnatore meccanico con elaboratori elettronici;
- conduttore e meccanico conducente di macchine agricole;
- meccanico agricolo vivaista;
- meccanico operatore agricolo;
- aggiustatori meccanici;
- aggiustatore meccanico motorista;
- congegnatore meccanico;
- disegnatore meccanico;
- disegnatore meccanico particolarista;
- disegnatore navale;
- frigorista;
- installatore impianti di riscaldamento;
- meccanico maglierie;
- meccanico navale;
- meccanico riparatore autoveicoli;

meccanico siderurgico;
 meccanico stampista per materie plastiche;
 meccanico strumentista;
 installatore e riparatore di impianti termici e idraulici;
 installatore impianti idro-termo-sanitari;
 litoimpresore;
 meccanico armaiolo;
 meccanico fresatore;
 meccanico impianti distribuzione gas e fluidi e conduttore caldaie;

confezione industriale;
 costruzioni aeronautiche;
 industrie metalmeccaniche;
 industria tessile;
 materie plastiche;
 meccanica;
 meccanica di precisione;
 termotecnica;
 meccanico stampista di materie plastiche;
 capitani;
 costruttori navali;
 macchinisti.

Area elettronica ed elettrotecnica.

Laboratori di:

elettronica generale, misure elettroniche;
 elettronica industriale, controllo servomeccanismi;
 tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche;
 misure elettriche;
 elaboratori, programmazione;
 impianti elettrici;
 costruzioni elettroniche;
 laboratorio linguistico;
 informatica.

Titoli:

montatore riparatore apparecchi radio-tv;
 sistemi digitali per procedure automatizzate;
 radiotelegrafista di bordo;
 tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
 strumentista apparecchiatore elettronico;
 elettricista di bordo;
 operatore per telecomunicazioni marittime;
 addetto alla manutenzione di unità di elaborazione elettronica;
 elettromeccanici per impianti siderurgici di termoregolazione;
 elettricisti addetti agli impianti siderurgici;
 riparatore impianti elettrici ed elettronici per l'industria;
 addetto manutenzione elettrica ed elettronica impianti siderurgici;

ufficiale radiotelegrafista di I o II classe, rilevato dal Ministero PP.TT.;

installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 apparecchiatore elettronico;
 elettrauto;
 elettricista installatore elettromeccanico;
 elettronico industriale;
 elettronico per telecomunicazioni;
 installatore riparatore impianti telefonici;
 chimica nucleare;
 elettronica industriale;
 elettrotecnica;
 energia nucleare;
 fisica industriale;
 informatica (Mini sperimentazione);
 telecomunicazioni;

capitani.

Area fisica.

Laboratori di:

gabinetto di fisica e chimica;
 fisica;
 gabinetto scientifico.

Titoli:

operatore di fisica e chimica nei licei classici e istituti magistrali;

maturità scientifica;
 operatore chimico biologico;
 operatore alle macchine utensili;
 operatore d'impianti petrolchimici;
 montatore auto;
 montatore impianti di distribuzione carburanti;
 montatore riparatore apparecchi radio-tv;
 operatore chimico;
 chimico delle industrie ceramiche;
 ottico (post-qualifica);
 tecnico delle industrie chimiche;
 sistemi digitali per procedure automatizzate;
 tecnico di radiologia medica;
 tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
 tecnico delle industrie grafiche;
 tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
 strumentista apparecchiatore elettronico;
 elettricista di bordo;
 tecnico di laboratorio chimico-biologico;
 tecnico di radiologia medica (post-qualifica);
 impiantisti solari (sperimentale);
 addetto alla manutenzione di unità di elaborazione elettronica;
 meccanico addetto conduzione manutenzione macchine utensili dispersione automatica;

operatore di elaborazione dati;
 meccanici per impianti distribuzione gas e fluidi e conduzione caldaie;

riparatore impianti elettrici ed elettronici per l'industria;
 meccanici addetti circuiti fluido-dinamici;
 meccanici addetti alle macchine utensili a controllo numerico;
 addetto manutenzione elettrica ed elettronica impianti siderurgici;

meccanico riparatore;
 tecnico delle industrie meccaniche;
 installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 disegnatore meccanico con elaboratori elettronici;
 fonico;
 preparatore analista di laboratorio chimico-biologico;
 analista di laboratorio chimico-merceologico;
 apparecchiatore elettronico;
 preparatrice di laboratorio chimico-biologico;
 congegnatore meccanico;
 disegnatore meccanico;
 disegnatore meccanico particolarista;
 chimico ceramista;
 frigorista;
 elettricista installatore elettromeccanico;
 elettronico industriale;
 elettronico per telecomunicazioni;
 meccanico stampista per materie plastiche;
 meccanico strumentista;
 installatore e riparatore di impianti termici e idraulici;
 installatore impianti idro-termo-sanitari;
 installatore riparatore impianti telefonici;

chimica conciaria;
 chimica industriale;
 chimica nucleare;
 confezione industriale;
 costruzioni aeronautiche;
 elettronica industriale;
 elettrotecnica;
 energia nucleare;
 fisica industriale;
 industria cartaria;
 industrie metalmeccaniche;
 industria mineraria;
 industria navalmeccanica;
 industria tessile;
 informatica (mini sperimentazione);
 materie plastiche;
 meccanica;
 meccanica di precisione;
 metallurgica;
 tecnologie alimentari;
 telecomunicazioni;
 termotecnica;
 meccanico stampista di materie plastiche;
 capitani;
 costruttori navali;
 macchinisti.

Area edile.

Laboratori di:

tecnologia dei materiali e delle costruzioni;
 topografia, disegno;
 cantiere edile;
 costruzioni;
 topografia.

Titoli:

muratore;
 disegnatore edile;
 assistente edile;
 per geometri;
 edilizia;
 industria mineraria.

Area architettura ed arredamento.

Laboratori di:

falegnameria;
 arte del legno.

Titoli:

modellista di fonderia;
 tappezziere in stoffa ed arredamento;
 disegnatore scenografo;
 addetta agli uffici per l'architettura e l'arredamento;
 addetta alla vendita e alla vetrina;
 arredatore e tecnico esposizione;
 disegnatore edile;
 disegnatore e tecnico del mobile;
 ebanista mobiliere;
 assistente per l'industria del legno;
 falegname;
 falegname ebanista installatore;
 liutaio;
 arte del legno e per il restauro del mobile antico;
 arredamento;
 arte del legno;
 arte del mobile;

disegnatori di architettura;
 disegnatori di architettura e arredamento;
 scenotecnica;
 maturità artistica.

Area grafica pubblicitaria e fotografa.

Laboratori di:

arte della grafica pubblicitaria e della fotografia.

Titoli:

fotoriproduttore;
 fotografo di scena, fotoreporter;
 disegnatore animatore;
 disegnatore grafico;
 disegnatore scenografo;
 disegnatrice grafico-pubblicitaria;
 addetta agli uffici del settore pubblicitario;
 tecnico della grafica e della pubblicità;
 fotoincisore;
 fotografo;
 arte della serigrafia;
 tipografia;
 arte pubblicitaria;
 arte della grafica pubblicitaria e della fotografia;
 arti della stampa;
 arte grafiche;
 fotografia artistica;
 arti fotografiche;
 arti grafiche.

Area chimica.

Laboratori di:

merceologia, chimica, ottica fotografica;
 complementi di chimica e elettrochimica;
 chimica.

Titoli:

operatore chimico biologico;
 operatore d'impianti petrolchimici;
 operatore chimico;
 chimico delle industrie ceramiche;
 tecnico delle industrie chimiche;
 tecnico di laboratorio chimico-biologico;
 esperto in produzioni alimentari;
 preparatore analista di laboratorio chimico-biologico;
 analista di laboratorio chimico-merceologico;
 preparatrice di laboratorio chimico-biologico;
 chimico ceramista;
 perito agrario;
 chimica conciaria;
 chimica industriale;
 chimica nucleare;
 fisica industriale;
 industria cartaria;

materie;
 industria tessile;
 industria tintoria;
 materie plastiche;
 tecnologie alimentari.

Area azienda agraria.

Laboratori di:
 scienze naturali.

Titoli:

operatore turistico sperimentale;
 agrosilvopastorale sperimentale;
 analista agricolo;
 esperto in produzioni alimentari;
 birraio;
 indirizzo industrie enologiche;
 esperta agricola;
 esperto agrumicoltore;
 esperto coltivatore;
 esperto floricoltore-giardiniere;
 allevatore zootecnico;
 assistente di azienda agraria;
 cantiniere;
 esperto conserviero;
 coltivatore allevatore;
 coltivatore forestale;
 coltivatore orticoltore;
 conduttore di azienda agraria;
 frutticoltole;
 olivicoltore frantoiano;
 orto-floricoltore;
 ortofloricoltore giardiniere;
 esperto forestale;
 esperto forestale e alpicoltore;
 esperto frutticoltole;
 esperto olivicoltole;
 esperto orticoltore;
 esperto viticoltole-cantiniere;
 floricoltore;
 floricoltore frutticoltole;
 conduttore di serre;
 frutticoltole;
 orto-frutticoltole;
 tabacchicoltole;
 viticoltole;
 vivaista;
 agrotecnico;
 avifauna;
 viticoltura-enologia;
 viticoltura biennio;
 perito agrario.

Area metalli.

Laboratori di:
 arte dei metalli.

Titoli:

meccanico tornitore;
 modellista di fonderia;
 arte dei metalli.

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 33.

Istituzione di un ufficio di collegamento presso l'Unione europea, ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 53 del 26 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione nell'ambito delle iniziative e degli orientamenti nazionali concorre allo sviluppo del processo di unificazione e di integrazione europea.

2. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione e i suoi organi promuovono la realizzazione di un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale assicurando, in particolare:

la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie;

il sostegno alle istituzioni regionali ed agli enti locali umbri, nella promozione e sviluppo delle relazioni con gli organismi dell'Unione europea;

un'organica e costante informazione sulle politiche ed iniziative comunitarie, avvalendosi anche della collaborazione del S.E.U.;

un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 2.

Ufficio regionale di collegamento

1. Per il migliore perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è istituito, nell'ambito delle strutture della Presidenza della giunta regionale, nei limiti fissati dal comma 10, dell'art. 38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, un ufficio di collegamento denominato «Servizio per le relazioni con l'Unione europea», con sede a Bruxelles.

2. Il Consiglio regionale e le commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, possono avvalersi dell'Ufficio di cui al comma 1.

3. Il Servizio:

a) presta la necessaria assistenza ai rappresentanti della Regione, negli organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;

b) favorisce le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche umbre, gli enti locali, e l'unione europea relativamente alle varie iniziative comunitarie;

c) informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della Regione in ordine alle norme, provvedimenti ed iniziative comunitarie, anche allo scopo di conformare la legislazione regionale alla normativa comunitaria.

4. Possono avvalersi del servizio le associazioni e gli organismi rappresentativi di interessi collettivi operanti in Umbria.

5. Il Servizio opera in stretto rapporto con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, esercitando compiti di raccordo organizzativo e collegamento nelle materie di competenza regionale.

6. Previo accordo, possono essere realizzate e utilizzate sedi e strutture comuni con altre Regioni, nonché con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Rapporto con enti ed istituzioni umbre

1. I comuni, le province e le comunità montane dell'Umbria per lo svolgimento delle proprie relazioni con gli organismi dell'Unione europea possono avvalersi della struttura di cui all'art. 2 che è tenuta ad assicurare ogni possibile collaborazione.

2. Qualora tale collaborazione si sostanzi in attività complesse, questa può essere disciplinata mediante appositi atti convenzionali.

Art. 4.

Personale

1. La giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di responsabile del Servizio di cui all'art. 2, su proposta del Presidente della giunta regionale, in deroga al comma IV dell'art. 38 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a prestare la propria attività nella sede di Bruxelles, secondo le modalità definite dalla giunta regionale su proposta del Presidente. Fatti salvi i casi di revoca dell'incarico stabiliti dalla vigente disciplina, il dirigente incaricato è tenuto a prestare la propria attività nella sede del Servizio salvo gravi e giustificati motivi che ne consentano, su domanda, l'anticipato rientro in sede.

3. La giunta regionale, per corrispondere a particolari esigenze operative connesse all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative complesse, richiedenti l'apporto di specifiche professionalità, può assegnare alla struttura, per un periodo non superiore a 12 mesi in un triennio, una ulteriore unità titolare di qualifica dirigenziale.

4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Servizio può avvalersi:

di personale regionale di ruolo, di qualifica non dirigenziale con conoscenza di almeno una lingua di lavoro dell'Unione;

di personale assunto anche a part-time con contratto di diritto privato, a tempo determinato, rinnovabile, preferibilmente residente a Bruxelles con conoscenza della lingua italiana e di un'altra lingua di lavoro dell'Unione.

5. La dotazione del personale non dirigenziale non può superare, per i primi due anni dall'apertura della sede, le due unità. La giunta regionale, trascorso il suddetto periodo e in relazione all'attività effettivamente svolta dal servizio, può disporre di modificare tale dotazione.

6. In relazione allo svolgimento di iniziative e attività promozionali, la giunta regionale può distaccare per periodi determinati personale dalle strutture regionali interessate.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in relazione alla sua attività e a quella delle commissioni consiliari permanenti può richiedere al Consiglio regionale il distacco temporaneo del proprio personale.

8. Al personale regionale stabilmente assegnato presso la struttura, è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero di identico importo a quello spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanze all'estero. Al personale temporaneamente distaccato è corrisposta l'indennità di missione spettante secondo la disciplina in vigore.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 e successivi, inerenti le spese di

gestione, del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli immobili. La spesa a carico dell'esercizio finanziario in corso è pari alla somma complessiva di L. 110.000.000. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 agosto 1998

BRACALENTE

98R0756

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1998, n. 34.

Criteria e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 63 del 19 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

CRITERI E MODALITÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E RIORDINO DELLE FUNZIONI

Art. 1.

Oggetto e principi

1. La presente legge, conformandosi ai principi di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 15 marzo 1997, n. 59 ed alla Carta europea dell'autonomia locale, ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439:

a) stabilisce norme generali di funzionamento del sistema istituzionale, secondo i principi di sussidiarietà, autonomia, cooperazione, solidarietà, con l'obiettivo della valorizzazione del ruolo delle province, dei comuni, delle comunità montane;

b) detta i criteri e disciplina l'azione di riordino delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'art. 118, comma 2, della Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) definisce le forme ed i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e provinciali, come previsto dall'art. 3, comma 6, e dall'art. 15, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La ridefinizione delle funzioni si attua secondo i principi della completezza e della omogeneità, concentrando nell'ente locale la responsabilità gestionale, organizzativa, finanziaria delle funzioni conferite, evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici.

3. Le leggi regionali di riordino individuano le modalità di esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa dell'ente, di economicità, di efficienza e di efficacia.

4. Le leggi regionali di riordino escludono, di norma, fatta eccezione per le funzioni amministrative che, per la loro efficace gestione, richiedano un esercizio unitario a livello regionale, una configurazione della Regione come centro ordinario di spesa.

Art. 2.

Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza.

2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative tassativamente indicate dalla legge che richiedano, per la loro efficace gestione, un esercizio unitario.

Art. 3.

Funzioni amministrative delle province

1. La provincia, ente locale intermedio, esercita funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento nella generalità delle materie e delle competenze proprie o conferite.

2. La provincia esercita, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali, funzioni amministrative, anche di tipo gestionale, nelle materie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 4.

Funzioni amministrative dei comuni

1. Il comune esercita la generalità delle funzioni amministrative e programmatiche locali, con esclusione di quelle riservate dalla legge alla regione, alle province ed agli altri enti locali.

2. Il comune, nella configurazione a rete del sistema istituzionale regionale, è la sede dello sportello integrato di accesso del cittadino ai servizi della pubblica amministrazione.

Art. 5.

Funzioni amministrative delle comunità montane

1. Le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle conferite dalle leggi regionali.

2. Le comunità montane esercitano, altresì, le funzioni ad esse delegate o subdelegate dalle province e dai comuni.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla formazione della programmazione regionale, di comuni, province e comunità montane, come previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 142/1990, sono indette Conferenze partecipative degli enti locali.

2. Le Conferenze partecipative esprimono pareri e formulano proposte in merito ai preliminari e sugli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e sugli atti definitivi del piano di sviluppo regionale, del piano urbanistico territoriale, del piano sociale regionale, del programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, nonché in ordine agli schemi di atti di programmazione di carattere strategico che interessino l'intero territorio regionale.

3. Alle Conferenze di cui al comma 1, partecipano i presidenti di provincia, i sindaci e i presidenti delle comunità montane.

4. Gli ambiti territoriali delle Conferenze, che possono essere anche interprovinciali, sono indicati dalla giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 15.

5. La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge n. 142/1990, dal presidente della provincia che la convoca su istanza del presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un preavviso di 15 giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi venti giorni.

6. Il presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della discussione e decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è redatto un processo verbale che è trasmesso alla giunta regionale e da questa allegato agli atti da inoltrare al consiglio regionale.

7. La giunta regionale può partecipare alla conferenza; ne ha l'obbligo se richiesta dal presidente della Conferenza.

8. In attuazione dell'art. 15, comma 1, lettera b) della legge n. 142/1990, la provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma 2, trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le proposte alla giunta regionale. I pareri e le proposte del consiglio provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al consiglio regionale.

Art. 7.

Conferenze partecipative sugli atti di programmazione provinciale

1. Il presidente della provincia, in attuazione dell'art. 15, comma 4, della legge n. 142/1990, al fine di assicurare il concorso dei comuni e delle comunità montane alla formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale e ai programmi pluriennali di carattere generale, convoca e presiede, sulla base della normativa prevista dall'art. 6, in quanto applicabile, Conferenze partecipative degli enti locali.

2. Sulla base delle risultanze della Conferenza partecipativa, la provincia decide, con atto motivato, se procedere all'approvazione degli atti di cui al comma 1, ovvero se modificare gli schemi anche convocando a tal fine una nuova Conferenza.

Art. 8.

Conferenze partecipative di ambito specifico

1. La Regione e la provincia, allo scopo di soddisfare esigenze partecipative inerenti ad atti di programmazione propria che interessino specifici ambiti territoriali, indicono Conferenze partecipative degli enti locali convocate e presiedute rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal presidente della provincia.

2. Le Conferenze di cui al comma 1, sono disciplinate dalla normativa prevista dall'art. 6, in quanto applicabile.

Art. 9.

Sostituzione delle procedure di partecipazione

1. Le forme e i modi della partecipazione degli enti locali, previsti dalla presente legge, sostituiscono ogni altra forma e modalità di partecipazione agli atti di programmazione regionale e provinciale previste dalla vigente legislazione regionale, fatta salva la legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.

TITOLO III

STRUMENTI E PROCEDURE DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI

Art. 10.

Conferimento di funzioni

1. Le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali sono esercitate dalle province, dai comuni e dalle comunità montane a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge di conferimento.

2. L'esercizio delle funzioni è comunque condizionato all'effettivo trasferimento di beni e risorse finanziarie necessarie, nonché all'assegnazione di personale, secondo le procedure di cui al titolo V.

3. L'affidamento di compiti specifici connessi a funzioni di competenza regionale, nonché l'avvalimento di uffici degli enti locali per lo svolgimento di tali funzioni, è condizionato alla conclusione di specifici accordi, generali o relativi ai singoli enti locali.

Art. 11.

Funzioni di indirizzo e coordinamento - Poteri sostitutivi

1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite viene esercitata, fuori dei casi nei quali si sia provveduto o si provveda con legge, mediante deliberazione della giunta regionale.

2. In caso di accertata inadempienza da parte degli enti locali cui sono conferite le funzioni e i compiti, fatto salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali di settore, la Regione si sostituisce agli enti medesimi, qualora l'inadempienza:

a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione o pianificazione previsti da leggi o da atti di programmazione o pianificazione statali o regionali;

b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e determini un pregiudizio finanziario a carico della Regione;

c) consista nella mancata adozione di altri atti per i quali la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2, il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, accertata la inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della Regione nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. In caso di particolare motivata urgenza, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, nomina direttamente il commissario. Di tali sostituzioni è informato il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 12.

Obbligo di informazione

1. La Regione e gli enti locali operano secondo il principio di collaborazione e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi informatici comuni.

2. La Regione e gli enti locali concordano attività, metodi e procedure di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei programmi e dei progetti di comune interesse.

Art. 13.

Forme associative e di cooperazione per l'esercizio delle funzioni conferite

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, la giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, propone al consiglio regionale l'individuazione, per le diverse funzioni, dei livelli ottimali di esercizio delle stesse.

2. La giunta regionale promuove la costituzione di associazioni o di strutture organizzative comuni tra enti locali, anche attraverso idonee forme di incentivazione.

3. I comuni, di cui al comma 1, esercitano le singole funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale fissato dalla legislazione e dagli atti di attuazione regionali. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo, ai fini dell'individuazione delle forme associative. L'esercizio associato delle funzioni può essere svolto dalle comunità montane.

Art. 14.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, fusioni ed unioni di comuni

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati, predisporre il programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 142/1990.

2. La modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni può avvenire al di fuori del programma quinquennale su iniziativa dei comuni interessati. È garantita in ogni caso la previa consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum. I rapporti conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni sono regolati dalla giunta regionale.

3. La Regione favorisce la fusione fra comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e la costituzione di unioni di comuni. A tal fine eroga contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. L'ammontare dei contributi è determinato dalla giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, in proporzione al numero dei cittadini interessati e, nel caso di unioni, al numero e all'importanza delle funzioni attribuite. La giunta regionale dispone finanziamenti per la redazione di progetti esecutivi ai comuni che intendano procedere a unioni o fusioni.

4. Alle unioni di comuni sono conferite, secondo le procedure previste dalla presente legge, funzioni amministrative tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche del territorio.

TITOLO IV

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 15.

Consiglio delle autonomie locali

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale della Regione, è istituito il Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie è composto da:

a) i presidenti delle province, nonché tre consiglieri della provincia di Perugia e due consiglieri della provincia di Terni, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato;

b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per il numero degli abitanti si fa riferimento alla popolazione residente nei comuni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, risultante dalle pubblicazioni annuali Istat;

c) dieci sindaci dei restanti comuni di cui sette della provincia di Perugia e tre della provincia di Terni, designati dall'ANCI regionale in base al criterio di rotazione annuale nell'incarico;

d) due presidenti delle comunità montane, designati dall'UNCEM regionale.

3. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.

4. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di comunità montana, di componente del consiglio provinciale.

5. La presidenza del Consiglio spetta ai presidenti delle due province ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con turnazione di sei mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 6. Il Consiglio opera con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

7. Il Consiglio svolge compiti di informazione, studio, consultazione e raccordo sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali e regione, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente alla giunta regionale.

8. Il Consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale:

a) sugli schemi dei disegni di legge concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle province, ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti locali e sugli schemi di atti volti a favorire le forme associative e di cooperazione tra gli enti locali, nonché sulla definizione dei criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

b) sulle forme e modi della partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane alla programmazione regionale;

c) sugli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della regione, limitatamente alla verifica dell'adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite;

d) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite;

e) sulla individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e sui criteri per l'esercizio del potere sostitutivo relativo alla individuazione delle forme associative di cui all'art. 13, comma 3;

f) sui dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività degli enti locali.

9. Il Consiglio esprime i pareri e formula le proposte entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato. Nello stesso termine sono definite le intese previste dalla presente legge. In mancanza dell'intesa la giunta regionale delibera in via definitiva.

10. Il Consiglio ha sede presso la giunta regionale, ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

11. Il Consiglio è assistito da una segreteria tecnica. La segreteria opera alle strette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle autonomie. Il personale necessario per il funzionamento della segreteria è individuato nell'organico regionale ed è assegnato con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio delle autonomie locali. Le spese per il funzionamento della segreteria sono a carico del bilancio regionale.

12. La partecipazione della giunta regionale è assicurata dal presidente della giunta o dall'assessore delegato agli enti locali.

Art. 16.

Osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione. Rapporto sullo stato delle autonomie

1. La giunta regionale, acquisito il rapporto del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 15, comma 7, presenta al consiglio regionale un rapporto annuale sulla riforma della pubblica amministrazione. Di tale rapporto viene data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

2. Anche al fine della predisposizione del rapporto di cui al comma 1, nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di organizzazione e affari istituzionali, è assolta la funzione di Osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione regionale e locale.

TITOLO V

UTILIZZO PATRIMONIO TRASFERIMENTO UFFICI E PERSONALE E RAPPORTI FINANZIARI

Art. 17.

Patrimonio

1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per le funzioni attribuite, sono trasferiti agli enti locali destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

3. Il presidente della giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.

4. I decreti del presidente della giunta regionale che trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili.

5. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro gestione.

6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti. Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.

Art. 18.

Trasferimento strutture organizzative e personale.

1. La giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.

2. La giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente, previo confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. La giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, stabilisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente, anche tramite ricorso agli stanziamenti previsti in bilancio per il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi o ad altre autonome forme di stanziamento.

4. La giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2 entro la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 10, comma 1.

5. La giunta regionale provvede alla definitiva destinazione del personale agli enti locali entro i successivi sei mesi.

6. I posti relativi al contingente del personale trasferito sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale definita ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi correttivi della finanza pubblica, e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi, per qualsiasi causa, della vacanza degli stessi.

7. Gli enti locali di destinazione adeguano la propria pianta organica ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito.

8. Il personale trasferito conserva la propria posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

9. Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del personale alle dipendenze funzionali degli enti locali e la definitiva destinazione, la Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.

10. Fino alla definitiva destinazione agli enti locali, gli oneri relativi al personale, individuato con gli elenchi di cui al comma 2, sono a carico della Regione che vi provvede con lo stanziamento iscritto in un apposito capitolo di bilancio. Successivamente tali oneri sono periodicamente oggetto di revisione sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli enti locali per fare fronte alle spese relative alle funzioni trasferite.

11. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

12. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, direttiva, controllo e ispezione.

Art. 19.

Finanziamento delle funzioni conferite

1. Le funzioni conferite agli enti locali sono finanziate mediante l'attribuzione di risorse corrispondenti a quelle utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle medesime prima del conferimento. Tali risorse sono determinate, quanto alla prima definizione degli oneri e ai criteri di adeguamento per i successivi esercizi finanziari, dalla giunta regionale sulla base dei criteri definiti previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Alle spese occorrenti per le nuove funzioni conferite dalla legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 2, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute e a quelle conferite agli enti locali e corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle stesse in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo esercizio. Al riguardo, si tiene conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

4. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziare in specifici capitoli, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni trasferite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con legge regionale di bilancio.

5. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziare in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.

6. Le assegnazioni di cui al comma 1 tengono conto delle spese relative all'organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle funzioni.

7. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla Regione.

8. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, si tiene conto principalmente della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 7.

9. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

Parte II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRANSITORIO E FINALI, MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONE. NORMA FINANZIARIA.

Art. 20.

Prima costituzione del Consiglio delle autonomie locali

1. Il presidente della giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali e della relativa segreteria. La seduta di insediamento del consiglio è convocata entro i successivi dieci giorni dal presidente della giunta regionale.

2. Il presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento in seno al Consiglio medesimo a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 21.

Modificazioni art. 7, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, relativo a «Concorso delle province e dei comuni alla formazione del P.U.T.», sono sostituite dai seguenti:

«3. La giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di conferenze partecipative.

4. La giunta regionale, acquisiti i verbali delle conferenze partecipative, entro i successivi 60 giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sui predetti verbali una conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovragiunta o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali.

5. La redazione definitiva del P.U.T. è fatta anche tenuto conto dei verbali delle conferenze partecipative di cui al comma 3, e delle indicazioni che scaturiscono dalla conferenza di cui al comma 4».

2. Le conferenze partecipative indicate dal comma 1, alinea, sono quelle disciplinate dall'art. 6 della presente legge.

Art. 22.

Modificazioni ed integrazioni art. 8, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, relativo a «Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni», è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale trasmette la proposta di P.U.T. alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione di conferenze partecipative. Acquisiti i verbali delle conferenze partecipative, la giunta regionale, anche sulla base degli stessi, adotta la proposta di P.U.T. e la pubblica per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla giunta regionale».

2. Al comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, dopo la parola «approvazione», vanno aggiunte le seguenti parole: «allegando i verbali delle conferenze partecipative».

Art. 23.

Norme transitorie

1. Per l'approvazione del piano urbanistico territoriale, il cui documento preliminare è stato già approvato ed è in corso di adozione la proposta definitiva da parte della giunta regionale, non si applica quanto previsto dagli articoli 6, 21, 22 della presente legge.

2. La giunta regionale individua i procedimenti amministrativi in corso, non ancora definiti all'atto dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite, e li attribuisce, corredati degli atti e dei documenti ad essi inerenti, agli enti locali che subentrano nelle rispettive funzioni.

3. Gli uffici regionali, anche su richiesta degli enti locali destinatari delle funzioni conferite, sono tenuti a fornire ogni utile collaborazione, nonché a trasmettere le pratiche già esaurite, funzionalmente connesse ad atti di loro competenza. Gli enti locali sono tenuti a restituire alla Regione ogni documento, anche in copia conforme, tra quelli consegnati necessario per lo svolgimento delle competenze regionali.

4. La giunta regionale, al fine di ovviare possibili interruzioni o rallentamenti di procedimenti amministrativi e di impegni già assunti dalla Regione, emana le necessarie direttive per il subentro negli stessi da parte degli enti locali.

Art. 24.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 35, recante «Istituzione della Conferenza delle autonomie locali».

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti di spesa:

a) L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti dall'articolo 14 con iscrizione al cap. 5980 di nuova istituzione denominato: «Contributi per favorire la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la fusione e l'unione dei piccoli comuni»;

b) L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa per le finalità di cui all'art. 15 con iscrizione al cap. 5985 di nuova istituzione denominato: «Spese per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali».

2. All'onere complessivo di L. 30.000.000 autorizzato con la presente legge, si fa fronte con quota dello stanziamento del cap. 6080 della parte spesa del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1998.

3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa - *In aumento:*

Cap. 5980	L. 20.000.000
Cap. 5985	L. 10.000.000
	<hr/>
Totale . . .	L. 30.000.000

Parte spesa - *In diminuzione:*

Cap. 6080	L. 30.000.000
-----------------	---------------

4. Per gli anni 1999 e successivi, l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio o di variazione allo stesso, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 ottobre 1998

BRACALENTE

98E0910

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 34.

Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di ridurre le gravi situazioni di dissesto territoriale e di squilibrio socio-economico, nonché di crisi occupazionale esistenti nel territorio della provincia di Rieti, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e dei settori di intervento indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la realizzazione di un progetto di sviluppo con i seguenti obiettivi:

- sostegno all'occupazione;
- sviluppo del sistema scolastico;
- adeguamento antisismico dei centri storici;
- promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative dei comuni;
- sviluppo dell'attività turistica;
- valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche;
- cofinanziamento alle società consortili di comparto.

CAPO II

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 2.

Modifica della deliberazione consiliare 20 dicembre 1996, n. 291

1. Le agevolazioni previste al punto 3.1.1. della deliberazione del consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 291, attuativa dell'art. 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, sono estese anche alle imprese localizzate nei comuni ricadenti in zona montana, così come definita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 3.

Reimpiego dei lavoratori occupati in lavori socialmente utili

1. Al fine di favorire, anche attraverso lo sviluppo delle professionalità acquisite, il reimpiego dei soggetti utilizzati in provincia di Rieti, per lavori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente, la Regione interviene per finanziare progetti tesi alla formazione di impresa e alla realizzazione di lavoro stabile.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 consistono in contributi:

a) in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per progetti di importo non superiore a 150 milioni e relativamente alle cooperative su terre pubbliche, non superiore a 750 milioni;

b) in conto interesse pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale e quella calcolata al tasso minimo a carico del beneficiario dalla stessa normativa.

3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2, i soggetti interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.

4. Alla domanda di cui al comma 3, deve essere allegato un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione. Il progetto deve indicare, in particolare:

- a) gli obiettivi produttivi da realizzare;
- b) la previsione di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti e i servizi oggetto dell'attività, suffragata da eventuali ricerche di mercato;
- c) l'attività di formazione professionale eventualmente richiesta ai fini dell'attuazione del progetto;
- d) il piano finanziario ed il conto economico previsionali per i primi tre anni di attuazione del progetto.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 4.

Piani di insediamento produttivo

1. Per la realizzazione dei piani di insediamento produttivo i comuni possono avvalersi, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 possono applicarsi ai comuni:

- a) dotati di strumento urbanistico vigente;
- b) con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- c) privi di aree attrezzate per l'artigianato o per le attività industriali o comunque di aree destinate ad insediamenti produttivi.

3. La Regione concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al cinquanta per cento a consorzi artigiani o misti per l'acquisto di terreni da destinare alla realizzazione dei piani di insediamento produttivo di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi dalla Regione secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, in quanto compatibili, e in via prioritaria a favore dei consorzi che presentino richieste relative a soluzioni intercomunali.

Art. 5.

Recupero fabbricati industriali in disuso

1. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nella provincia di Rieti, la Regione promuove il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nell'area del Consorzio industriali Rieti-Cittaducale, di seguito denominato Consorzio.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un fondo regionale speciale rotativo la cui gestione è affidata al Consorzio che gestisce il fondo in conformità agli obiettivi e alle finalità del presente articolo e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 e successive modificazioni.

3. Sulla base delle richieste avanzate dagli imprenditori, dagli artigiani della provincia di Rieti, il Consorzio individua i fabbricati industriali in disuso idonei ad ospitare una o più unità produttive di piccola o media dimensione.

4. Sui fabbricati industriali di cui al comma 3, il Consorzio esercita il diritto di opzione all'acquisto per terzi, avvalendosi del fondo speciale regionale di cui al comma 2.

5. Il Consorzio concede alle imprese interessate ad esercitare il diritto di opzione un mutuo quindicennale, di cui i primi tre anni di preammortamento, per un ammontare massimo di lire 1 miliardo.

6. Il Consorzio informa i potenziali utilizzatori delle disponibilità di fabbricati industriali tramite pubblici avvisi, nonché attraverso le organizzazioni imprenditoriali sindacali e gli enti locali interessati.

7. Il mutuo di cui al comma 5 è concesso dal Consorzio, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 e successive modificazioni, ad un tasso di interesse del tre per cento.

Art. 6.

Commercializzazione ed esportazione

1. Al fine di promuovere la commercializzazione e l'esportazione nei mercati esteri dei prodotti della provincia di Rieti, la Regione concede contributi a favore di imprese che aderiscono alla formazione di un consorzio-export costituito ai sensi della legge 21 marzo 1981, n. 240 e successive modificazioni e della legge 21 marzo 1989, n. 83 e successive modificazioni.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati:

- a) alla realizzazione di programmi di intervento tesi ad agevolare l'attività di export;
 - b) a sostenere e ad abbattere i costi relativi alle operazioni di export.
3. I programmi di intervento di cui al comma 2, lettera a) si riferiscono, in particolare, a:
- a) studi di mercato;
 - b) dimostrazioni e pubblicità, nonché costituzione di campioni e di depositi;
 - c) rappresentanze permanenti all'estero;
 - d) costituzione di reti di vendita e di centri di assistenza all'estero nonché al loro funzionamento;
 - e) abbattimento dei costi di garanzia in misura non superiore al cinquanta per cento, dovuti a fronte di esportazioni.

4. Le operazioni di export di cui al comma 2, lettera b), riguardano, tra l'altro:

- a) certificati d'origine;
- b) spese doganali;
- c) visti consolari;
- d) resa a porto;
- e) assicurazione inerente a garanzia incasso crediti all'estero;
- f) introduzione di appositi marchi, anche temporanei.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base ai criteri indicati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio e secondo le procedure di cui al Titolo II, Capo IV, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni, e comunque nella misura massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 5 sono indicati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

SVILUPPO DEL SISTEMA SCOLASTICO

Art. 7.

Realizzazione e gestione di strutture scolastiche

1. Al fine di garantire un adeguato livello di insegnamento, la provincia di Rieti, sulla base di un'analisi su scala decennale dell'evoluzione della popolazione scolastica nel proprio territorio, nonché delle richieste avanzate dai singoli comuni, approva un piano straordinario concernente la realizzazione, anche attraverso il recupero, di strutture destinate ad uso delle scuole materne, elementari e medie inferiori, in posizione baricentrica a comuni che hanno:

- a) popolazione non superiore a 3000 abitanti;
- b) scarsa popolazione in età scolare.

2. La Regione approva il piano provinciale di cui al comma 1 e il finanziamento degli interventi previsti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Nell'ambito della programmazione provinciale, i comuni associati o le comunità montane rientranti nel medesimo bacino d'utenza, individuano l'area nella quale realizzare la struttura scolastica, la cui progettazione è affidata al comune nel quale essa ricade.

4. Al fine di ottenere i finanziamenti di cui al comma 2, i comuni associati o le comunità montane rientranti nel medesimo bacino di utenza, presentano alla provincia apposita domanda nella quale è prevista:

a) la forma scelta per la gestione associata della struttura scolastica realizzata;

b) l'impegno, da parte delle amministrazioni comunali interessate a coprire con propri fondi la spesa eccedente il finanziamento regionale anche, eventualmente, mediante l'utilizzo di edifici scolastici dismessi di proprietà dei comuni rientranti nella forma di gestione di cui alla lettera a).

5. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 4, la provincia, dopo aver valutato la conformità del progetto presentato alla programmazione provinciale e alle disponibilità di bilancio della Regione, ammette lo stesso a contributo.

6. A seguito della dichiarazione di ammissione a contributo da parte dell'amministrazione provinciale, il comune incaricato ai sensi del comma 3, adotta con delibera il progetto esecutivo che costituisce variante allo strumento urbanistico ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.

7. La variante di cui al comma 6 è approvata secondo le procedure di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni.

8. All'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo provvede la provincia secondo le modalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni.

9. Alle spese di progettazione di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto nel capitolo n. 28115 denominato «Fondo per la progettazione» di cui alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

CAPO IV

ADEGUAMENTO ANTISISMICO

Art. 8.

Finanziamenti regionali

1. La Regione interviene per finanziare opere di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio situato nei centri storici dei comuni della provincia di Rieti classificati sismici ai sensi della normativa statale.

2. La richiesta di finanziamento è inoltrata all'amministrazione regionale decentrata opere e reti di servizi e mobilità di Rieti, di seguito denominata amministrazione decentrata, che ne cura l'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che economico.

3. Alla richiesta di cui al comma 2, devono essere allegati:

a) una relazione tecnico-economica in grado di delineare l'impegno finanziario necessario per la realizzazione dell'opera;

b) la documentazione richiesta ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 4.

4. L'amministrazione decentrata, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, approva, indicando anche il numero dei progetti finanziabili con le risorse assegnate, una graduatoria sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) rapporto costi-benefici;

b) uso per fini abitativi dell'immobile da parte dei proprietari ivi residenti;

c) pregio e valore storico-artistico dell'immobile;

d) vetustà dell'immobile.

5. I soggetti interessati presentano i progetti esecutivi dell'opera finanziata entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'amministrazione decentrata dell'inserimento in graduatoria.

6. La Regione concede:

a) contributi in conto capitale, per opere di importo massimo di lire 300 milioni, nella misura non superiore al:

1) quindici per cento dell'importo certificato dal progetto esecutivo approvato dall'amministrazione decentrata, per le opere da realizzare nel territorio dei comuni classificati S/9 o S/6 ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni;

2) venticinque per cento dell'importo certificato dal progetto esecutivo approvato dall'amministrazione decentrata, per le opere da realizzare nel territorio dei comuni classificati A/12 ai sensi della legge n. 64/1974 e successive modificazioni;

b) contributi in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale e quella calcolata al tasso minimo a carico del beneficiario dalla stessa normativa.

CAPO V

ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9.

Progetti di gestione associata

1. La Regione promuove le iniziative dei comuni volte ad esercitare, in forma associata e secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi e le funzioni amministrative relativi a:

a) trasporto scolastico;

b) polizia municipale;

c) attività strumentale alla pianificazione territoriale;

d) catasto unificato;

e) servizi anagrafici unificati.

2. A tal fine i comuni possono predisporre progetti di affidamento della gestione dei servizi e delle funzioni di cui al comma 1 ad associazioni intercomunali o alle comunità montane da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di servizi sociali, per il relativo finanziamento.

3. I progetti di gestione di cui al comma 2 devono indicare:

a) l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio della gestione associata;

b) le risorse umane e strumentali da assegnare alla gestione associata;

c) la disciplina amministrativa e finanziaria della gestione associata.

4. La Regione finanzia il progetto di gestione di cui al comma 2, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale e regionale e contribuisce, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, agli oneri sostenuti dalla gestione associata mediante la previsione di un piano di programmazione articolato in fasi diversificate per tempi e modalità di assistenza in un arco di tempo determinato.

5. L'intervento finanziario della Regione può riguardare, altresì, la formazione professionale del personale da destinare alla gestione associata nonché, nella fase di avvio del progetto, l'assistenza tecnica degli uffici regionali.

CAPO VI

SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ TURISTICA

Art. 10.

Collegamenti a fune

1. Al fine di migliorare i collegamenti tra le stazioni turistiche invernali presenti nella provincia di Rieti, nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio compreso nella medesima provincia, la Regione interviene per finanziare:

a) la redazione di progetti definitivi ed esecutivi relativi alla realizzazione di impianti di collegamenti a fune tra ambiti sovramunicipali;

b) la realizzazione degli impianti di cui alla lettera a).

2. I soggetti interessati al finanziamento previsto al comma 1, lettera a), presentano, secondo la procedura di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 62 e successive modificazioni, domanda corredata del relativo progetto preliminare, già approvato con delibera dagli enti locali competenti.

3. La Regione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, convoca una conferenza per la valutazione dei progetti pervenuti.

4. Alla conferenza di cui al comma 3 partecipano i responsabili delle strutture regionali o statali competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché i membri del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture (CTCR) di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, specializzati nella materia trattata, i quali esprimono collegialmente il proprio parere.

5. I progetti preliminari regolarmente pervenuti che ottengono il parere favorevole della conferenza, sono ammessi a contributo, nei limiti della disponibilità di bilancio.

6. La realizzazione dei progetti di cui al comma 5 è finanziata dalla Regione, ai sensi del comma 1, lettera b), nella misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo previsto.

CAPO VII

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE LOCALI TIPICHE

Art. 11.

Finanziamenti

1. Al fine di promuovere e sostenere iniziative tese a sviluppare ed a valorizzare le produzioni agricole e zootecniche locali in rapporto con la gastronomia tipica connessa alla genuinità dei prodotti, la Regione interviene per finanziare la realizzazione di laboratori ed impianti di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito e manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici tipici locali delle aziende dirette coltivatrici finalizzate alla vendita diretta dei prodotti dell'azienda ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni.

2. La domanda per ottenere i finanziamenti di cui al comma 1 deve essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura che ne cura l'istruttoria con le procedure di cui alla deliberazione della giunta regionale 20 maggio 1997, n. 2918, come modificata dalla deliberazione della giunta regionale 4 novembre 1997, n. 6945 concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, Titoli II e III.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione concede a favore di imprenditori agricoli a titolo principale, contributi in conto capitale, per opere di importo massimo di lire 150 milioni, nella misura del:

a) nelle zone svantaggiate:

1) quarantacinque per cento per interventi strutturali sugli immobili;

2) trenta per cento per gli altri tipi di investimento;

b) nelle altre zone:

1) trentacinque per cento per interventi strutturali sugli immobili;

2) venti per cento per gli altri tipi di investimento.

CAPO VIII

COFINANZIAMENTO ALLE SOCIETÀ CONSORTILI DI COMPARTO

Art. 12.

Progetti di sviluppo delle attività produttive

1. La Regione concede alla provincia di Rieti un finanziamento al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'attività turistica ed agro-silvo-zootecnica, nonché il rilancio della piccola media industria e dell'artigianato, all'interno del territorio provinciale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la provincia destina il contributo regionale alle società consortili di comparto istituite dalla medesima provincia, quale cofinanziamento dei progetti promossi dalle stesse società consortili per lo sviluppo delle attività produttive indicate al comma 1.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Termine di presentazione

1. Al fine di ottenere i benefici e le provvidenze previste dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Per l'anno 1998 i soggetti interessati ad ottenere i benefici e le provvidenze previste dalla presente legge, devono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 6.000 milioni per il triennio 1998-2000, rispettivamente L. 1.000 milioni per il 1998, L. 3.000 milioni per il 1999, e L. 2.000 milioni per il 2000, è iscritto ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1998-2000:

a) capitolo n. 22147 denominato: «Contributo per progetti finalizzati alla formazione d'impresa e alla realizzazione di lavoro stabile» (art. 3):

1998: L. 50 milioni;

1999: L. 100 milioni;

2000: L. 150 milioni;

b) capitolo n. 22254 denominato: «Contributo in conto capitale a consorzi artigiani per l'acquisto di terreni da destinare alla realizzazione di piani di insediamento produttivo» (art. 4):

1998: L. 100 milioni;

c) capitolo n. 22148 denominato: «Costituzione presso il Consorzio per il nucleo industriale Rieti-Cittaducale del fondo speciale rotativo per il recupero, a fini produttivi, dei fabbricati industriali in disuso localizzati nell'area del medesimo consorzio industriale» (art. 5):

1998: L. 100 milioni;

d) capitolo n. 22323 denominato: «Contributo in favore delle imprese per la commercializzazione e l'esportazione dei prodotti della provincia di Rieti» (art. 6):

1998: L. 50 milioni;

1999: L. 200 milioni;

2000: L. 100 milioni;

e) capitolo n. 44113 denominato: «Contributo per l'adozione del piano straordinario da parte della provincia di Rieti per la realizzazione di strutture destinate ad uso della scuola materna, elementare e media inferiore» (art. 7):

1998: L. 200 milioni;

1999: L. 200 milioni;

2000: L. 100 milioni;

f) capitolo n. 32466 denominato: «Contributo in conto capitale per il finanziamento di opere per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio nei centri storici della provincia di Rieti» (art. 8):

1998: L. 150 milioni;

1999: L. 1.100 milioni;

2000: L. 700 milioni;

g) capitolo n. 32467 denominato: «Contributi in conto interessi per il finanziamento di opere per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio nei centri storici della provincia di Rieti» (art. 8):

1998: L. 150 milioni;

1999: L. 700 milioni;

2000: L. 400 milioni;

h) capitolo n. 13148 denominato: «Contributo per il finanziamento dei progetti comunali di gestione associata finalizzati ad esercitare i servizi e le funzioni amministrative nei comuni della provincia di Rieti» (art. 9):

1998: L. 50 milioni;

1999: L. 200 milioni;

2000: L. 200 milioni;

i) capitolo n. 32505 denominato: «Contributo per la progettazione e la realizzazione di collegamenti a fune tra ambiti sovramunicipali nella provincia di Rieti» (art. 10):

1998: L. 50 milioni;

1999: L. 100 milioni;

2000: L. 150 milioni;

l) capitolo n. 21177 denominato: «Contributi in conto capitale per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche nella provincia di Rieti» (art. 11):

1998: L. 50 milioni;

1999: L. 150 milioni;

2000: L. 100 milioni;

m) capitolo n. 21179 denominato: «Contributi in conto interessi per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche nella provincia di Rieti» (art. 11):

1999: L. 150 milioni;

2000: L. 100 milioni;

n) capitolo n. 28150 denominato: «Contributo alla provincia di Rieti quale cofinanziamento dei progetti promossi dalle società consortili» (art. 12):

1998: L. 50 milioni;

1999: L. 100 milioni.

2. La copertura finanziaria del predetto complessivo importo di L. 6.000 milioni è assicurata mediante utilizzazione, di parti importo, degli stanziamenti iscritti alla lettera a) del capitolo n. 29002 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio annuale e pluriennale 1998-2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 agosto 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 agosto 1998.

98R0864

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 35.

Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Lazio promuove e coordina la tutela, la valorizzazione e il restauro delle fontane dei comuni del Lazio aventi valore storico, archeologico e artistico, al fine di favorire la crescita culturale della popolazione, la conservazione del patrimonio artistico, l'aggregazione delle comunità per le quali la fontana ha sempre rappresentato storicamente un momento centrale di vita.

Art. 2

Programma di intervento

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il consiglio regionale approva un programma di intervento, definito in rapporto agli stanziamenti specifici previsti nel bilancio di previsione e predisposto dalla giunta regionale, con l'ausilio della commissione di cui al comma 2, dopo aver sentito la competente commissione consiliare permanente.

2. Per la predisposizione del programma di intervento la giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, sentita la Commissione consiliare competente, nomina una commissione formata da tre esperti, di cui uno deve essere un funzionario della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici del Lazio, scelto fra coloro che hanno maturato una particolare esperienza professionale nel campo della catalogazione.

3. Alle riunioni della commissione di cui al comma 2 possono partecipare gli assessori provinciali competenti in materia di cultura o loro delegati.

Art. 3.

Criteri di priorità per la scelta degli interventi

1. Per la formazione del programma di cui all'art. 2, e quindi per la scelta degli interventi di restauro da effettuare in via prioritaria, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) interventi su fontane di particolare valore artistico;

b) interventi su fontane che versino in stato di avanzato degrado;

c) interventi cofinanziati dagli enti locali o da altri soggetti sia pubblici, sia privati;

d) interventi per cui l'ente locale abbia già interessato la Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio in ordine alla direzione e all'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Modalità per fruire del finanziamento regionale

1. Per essere inseriti nel programma di intervento di cui all'articolo 2, i comuni, entro il 30 maggio di ogni anno, devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di cultura apposita domanda corredata da:

a) relazione tecnico illustrativa delle fontane da restaurare;

b) stima dei lavori da eseguire per il restauro;

c) parere della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio o autorizzazione, ove sussista vincolo ai sensi della legge 1º giugno 1939 n. 1089;

d) deliberazione autorizzativa del comune dalla quale risulti anche se l'intervento fruisca di altre forme di finanziamento.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per usufruire dei finanziamenti devono essere rivolte all'assessorato competente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. L'onere di attuazione della presente legge per l'anno 1998 è determinato in lire 200 milioni che sono iscritti al cap. 44235 che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: «Spese per il restauro e la valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio», la cui copertura finanziaria è assicurata mediante integrale utilizzazione della posta contabile accantonata sui fondi globali, cap. 49002, lettera b), elenco n. 4, del bilancio di previsione 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 agosto 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1998.

98R0865

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 36.

Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello statuto.

2. A tal fine la Regione, oltre a favorire una capillare e diffusa conoscenza della realtà sociale e culturale del territorio regionale, nonché la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove forme di comunicazione diffusa e tecnologicamente avanzata, che consentano ai diversi soggetti operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere alla determinazione dei criteri di indirizzo dell'attività legislativa e della programmazione regionale.

3. La Regione, anche attraverso l'apporto di incentivi economici, considera prioritario agevolare la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, stimoli la qualificazione e l'efficienza delle imprese regionali e locali di informazione.

Art. 2.

Interventi

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione programma interventi tesi a:

a) sostenere le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva;

b) aggiornare e potenziare le proprie strutture organizzative della comunicazione e promuovere, con opportuni incentivi, l'istituzione e l'adeguamento di analoghe strutture degli enti locali singoli o associati;

c) valorizzare l'immagine della Regione anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private locali;

d) sostenere la produzione di informazione locale da parte delle emittenti private;

e) favorire intese fra servizio pubblico ed emittente privata per l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi;

f) sostenere la stampa di informazione periodica regionale e locale;

g) sostenere la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio;

h) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale;

i) sostenere e qualificare l'editoria libraria e multimediale pubblica e privata regionale attraverso pubblicazioni e collane editoriali;

l) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa locale nelle scuole medie, inferiori e superiori, nelle biblioteche comunali e nei luoghi di lavoro;

m) promuovere, con adeguate iniziative, la formazione professionale per giornalisti e tecnici dell'informazione.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a quei soggetti iscritti nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, che siano:

a) aziende editoriali che producano pubblicazioni periodiche bisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili che, per contenuti, diffusione e sede redazionale informino sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione e del suo territorio;

b) emittenti radiotelevisive locali private che:

1) abbiano diffusione prevalente nell'ambito regionale;

2) abbiano la redazione principale nella Regione;

3) realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione;

c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera b) e che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse regionale;

d) aziende editoriali che producono pubblicazioni editoriali librerie e multimediali finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento della realtà socio-economica regionale oppure di tematiche storiche, letterarie e artistiche attinenti la regione.

2. Nella destinazione degli interventi è data priorità alle associazioni senza fine di lucro e alle imprese cooperative singole o associate. In particolare si tiene conto delle iniziative:

a) promosse e gestite da giovani, di età non superiore a trentacinque anni, o da donne, in forma associata;

b) promosse e gestite da cooperative integrate;

c) volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;

d) volte a agevolare agli immigrati extracomunitari l'accesso all'informazione, con pubblicazioni su carta stampata e programmi radiotelevisivi in lingua originale;

e) promosse e gestite da cooperative no-profit aventi iscritti nel proprio statuto gli scopi non di lucro.

3. Possono essere destinati interventi, fino ad un massimo pari al venti per cento dei fondi stanziati, ad associazioni culturali operanti nel settore.

4. Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti di cui al comma 1 che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del settanta per cento dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati alla presentazione del bilancio aziendale relativo all'esercizio finanziario precedente a quello per il quale si chiede il contributo regionale e al rispetto dei contratti di lavoro del personale dipendente.

Art. 4.

Sostegno alle imprese

1. La Regione programma interventi per favorire:

a) linee di accesso al credito agevolato per imprese editoriali che svolgono attività nel territorio regionale;

b) contributi per l'acquisto di tecnologie o per l'ammodernamento tecnologico delle imprese editrici di carta stampata e delle imprese tipografiche degli stampatori, o loro consorzi, al servizio dell'informazione locale;

c) contributi alla spesa per la produzione o per l'acquisizione di notiziari regionali e provinciali;

d) contributi a sostegno di iniziative di collaborazione ed integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi ed agenzie giornalistiche di informazione regionale;

e) contributi ed agevolazioni per l'ammodernamento tecnologico e strutturale dell'emittenza locale, sia dell'alta frequenza, quali ad esempio, ponti, trasmettitori, potenziamento dei segnali, sia della bassa frequenza, quali ad esempio, gli impianti degli studi radiotelevisivi.

CAPO II

INTERVENTI

Sezione I

EDITORIA

Art. 5.

Promozione dell'editoria laziale

1. La Regione sostiene e promuove l'iniziativa editoriale libraria pubblica e privata nel Lazio, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale degli editori laziali.

2. Sono ammesse ai benefici della presente legge le imprese editoriali che abbiano realizzato almeno dieci pubblicazioni in distribuzione in edicola o in libreria, sulla realtà socio-economica del Lazio o su argomenti storici, letterari o artistici attinenti la regione.

3. La giunta regionale provvede annualmente, con propria deliberazione, all'acquisto di collane e di pubblicazioni con le caratteristiche di cui al comma 2, previo parere della competente commissione, al fine di dotarne le biblioteche della Regione, le biblioteche degli enti locali, le biblioteche del sistema bibliotecario laziale, nonché le altre istituzioni culturali di rilievo.

Art. 6.

Contributi ai periodici laziali

1. La Regione concede contributi per:

a) l'acquisto di carta a beneficio dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) la spesa relativa a servizi quali ad esempio abbonamenti postali, spese di distribuzione.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi nella misura del venti per cento del costo della carta, fino a un massimo di venti milioni l'anno, a condizione che:

a) i periodici in questione abbiano una tiratura, certificata da fattura della tipografia, di almeno cinquemila copie per numero, se in distribuzione gratuita, o di cinquecento copie per numero, se in vendita in edicola, in libreria o in abbonamento postale;

b) abbiano una periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali, venti uscite per i quindicinali e dieci uscite per i mensili;

c) abbiano una foliazione di almeno sedici pagine;

d) abbiano come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicitari;

e) effettuino regolari ritenute d'acconto sui compensi dei collaboratori, anche non iscritti all'albo dei pubblicitari;

f) siano dedicate alla società e alla vita politica locale, alla cronaca e alle istituzioni almeno un quarto delle pagine.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi fino ad un importo massimo di lire quattro milioni l'anno.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici erogati allo stesso titolo ai sensi di leggi nazionali o di altre leggi regionali.

Art. 7.

Contributi alle imprese di distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per il fine di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), la Regione concede contributi:

a) alle imprese di distribuzione locale per:

1) l'acquisto di attrezzature, nel limite del dieci per cento del costo e nella misura massima di lire 15 milioni;

2) il pagamento del canone di locazione di magazzini e capannoni, nel limite del dieci per cento del canone annuo e nella misura massima di lire 10 milioni;

b) ai titolari di punti autorizzati di vendita di stampa quotidiana e periodica per spese di ammodernamento delle strutture nel limite del dieci per cento delle spese stesse e nella misura massima di lire 5 milioni.

Art. 8.

Diffusione della stampa nelle scuole

1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica, nelle scuole anche mediante convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono per gli studenti la possibilità di conoscere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella stampa, soprattutto per quanto attiene alla impaginazione ed alla composizione grafica, nonché gli elementi fondamentali del linguaggio radiotelevisivo.

Art. 9.

Formazione professionale

1. Per il fine di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), la Regione promuove, nell'ambito dei piani formativi regionali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, avvalendosi della collaborazione dell'ordine dei giornalisti, l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per giornalisti e tecnici dell'informazione, la cui gestione può essere affidata, mediante la stipula di apposite convenzioni, a enti pubblici o privati o ai soggetti iscritti al registro di cui alla legge n. 249/1997.

2. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere utilizzati, sulla base delle modalità previste nei piani formativi predisposti dall'assessorato competente, gli stanziamenti di bilancio dedicati al piano generale della formazione professionale, nonché i finanziamenti comunitari per progetti finalizzati.

Sezione II

RADIOTELEVISIONE

Art. 10.

Convenzioni con le imprese radiotelevisive

1. Per realizzare le finalità della presente legge la Regione può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 31 comma 1, lettere b) e c) limitatamente a quelle di carattere no-profit.

2. Le convenzioni possono avere ad oggetto la trasmissione delle sedute del Consiglio regionale e delle iniziative che la Regione ritiene più opportune per favorire la conoscenza dell'attività istituzionale della Regione e degli enti locali.

3. Per la trasmissione delle sedute consiliari di cui al comma 2, la convenzione deve essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Modalità di applicazione

1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'art. 3 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive con allegata la seguente documentazione:

a) estremi dell'iscrizione presso i registri di cui alla legge n. 249/1997;

b) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per la carta stampata, art. 3, comma 1, lettera b), per le emittenti televisive, art. 3, comma 1, lettera c), per le emittenti radiofoniche, articolo 3, comma 1, lettera d), per le pubblicazioni editoriali;

c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2 per la definizione delle priorità;

d) dichiarazione di non versare nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 4;

e) la documentazione di cui all'art. 3, comma 5.

2. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'art. 6 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

a) le fatture da cui risulti il pagamento della carta;

b) le fatture della tipografia da cui risulti la tiratura ovvero la documentazione comprovante il numero delle copie vendute;

c) le copie uscite nell'ultimo anno da cui risulti la regolare periodicità;

d) la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere d) ed e).

3. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'art. 5 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato delle società;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;

c) documentazione comprovante le caratteristiche previste per poter usufruire degli aiuti comunitari alle piccole e medie imprese.

4. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'art. 7 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

a) la documentazione comprovante la qualità di imprenditore di distribuzione ovvero copia del provvedimento autorizzatorio per la vendita di stampa quotidiana e periodica;

b) le fatture da cui risulti:

1) l'acquisto di attrezzature, per i contributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), punto 1;

2) la copia del contratto di locazione registrato secondo le disposizioni vigenti, per i contributi di cui all'art. 7, comma 1 lettera a), punto 2);

3) le spese per l'ammodernamento della struttura, per i contributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

5. La giunta delibera sentita la commissione consiliare competente.

6. Le modalità e le condizioni delle convenzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono definite dalla giunta regionale.

7. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa ai sensi della presente legge, in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore di lire italiane di 100 mila ECU, calcolato in «equivalente sovvenzione lorda» secondo le modalità stabilite dalla Comunità europea.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1998 in 200 milioni, viene iscritto in termini di competenza al capitolo n. 22109 che viene istituito nel bilancio di previsione nel medesimo esercizio con la seguente denominazione: «Interventi della Regione per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria locale».

2. Per la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 19001, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio 1998, mentre per la copertura di cassa si provvede con lo stanziamento di pari importo previsto al capitolo 16325.

3. Entro il 30 aprile, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede con propria deliberazione, alla ripartizione dell'importo previsto per l'attuazione.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 devono pervenire all'Assessorato in materia di sviluppo economico e attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 agosto 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1998.

98R0866

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1998, n. 37.

Modificazioni all'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18: «Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18

1. L'art. 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (*Gestione dei beni da reddito*). — 1. I beni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), sono trasferiti, pro indiviso, alle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato con decreti del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, che provvede a definire le quote di partecipazione di ogni singola azienda unità sanitaria locale al patrimonio comune in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nonché il regolamento della comunione.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni che avvienne in esenzione, per gli enti interessati, di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

4. I beni trasferiti in comunione alle aziende unità sanitarie locali sono gestiti attraverso una delle seguenti modalità:

a) mediante il loro apporto ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, istituito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modificazioni, gestito da una società per azioni, come disciplinata dalla stessa legge, con eventuale partecipazione pubblica al capitale, ivi compresa quella della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali, per un valore complessivo non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'art. 12, comma 2, lettera d), della legge n. 86/1994 e successive modificazioni;

b) mediante il loro affidamento in gestione ad una società per azioni a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali.

5. La giunta regionale individua, sentiti i comuni che attualmente gestiscono i beni di cui al comma 1, tra i beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché tra i beni immobili funzionalmente destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agroalimentari, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, quelli che non possono essere apportati al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui al comma 4, lettera a). Costituiscono comunque beni rilevanti ai fini di pubblica utilità le aziende agricole gestite direttamente dai comuni, che ricadono anche parzialmente in zone protette.

6. Nel caso di alienazione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 5, le condizioni di vendita devono essere comunicate ai comuni nel cui territorio sono ubicati i beni; tali comuni, a parità di condizioni, possono esercitare un diritto di prelazione sui beni medesimi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

7. Le aziende unità sanitarie locali, entro il termine previsto nei decreti di trasferimento e nel rispetto delle deliberazioni di cui al comma 5 e del regolamento di cui al comma 2, individuano i beni da apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui al comma 4, lettera a) e quelli da affidare in gestione alla società per azioni di cui al comma 4, lettera b).

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali provvedono a:

a) costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera a) e ad apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso i beni individuati ai sensi dello stesso comma 4, lettera a);

b) costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera b) e ad affidarle in gestione i beni individuati ai sensi dello stesso comma 4, lettera b).

9. Nel periodo intercorrente tra i decreti di cui al comma 2 ed i provvedimenti di cui al comma 8, le aziende unità sanitarie locali gestiscono il patrimonio immobiliare loro trasferito avvalendosi dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, curano la gestione stessa ai sensi della deliberazione della giunta regionale 1° agosto 1995, n. 6279. A tal fine le aziende unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i singoli comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla stipula delle convenzioni, i comuni sono obbligati all'osservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 6279/1995, operando, nei casi previsti dalla deliberazione stessa, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali e con la Regione.

10. Salvo quanto disciplinato dalla legge n. 86/1994 e successive modificazioni, in merito ai progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti immobiliari da apportare al fondo immobiliare di cui all'articolo 14-bis della legge n. 86/1994 e successive modificazioni, nel periodo di cui al comma 8 il Presidente della giunta regionale può promuovere accordi di programma al fine di assicurare la migliore redditività dei beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché dei beni funzionalmente destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione agro-alimentare, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, in relazione alla salvaguardia dei rispettivi valori e destinazioni. La giunta regionale riferisce con cadenza semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli accordi di programma.

11. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte delle aziende unità sanitarie locali delle disposizioni del presente articolo, esercita i poteri sostitutivi».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 agosto 1998

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1998.

98R0867

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 36

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzlo, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFUOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE


- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adlgetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 1 8 0 9 9 *

L. 3.000